



AUDIZIONE DELL'UNIONCAMERE

**INDAGINE CONOSCITIVA PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1577 IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

1^a COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Roma, 18 settembre 2014

Sommario

PREMESSA.....	4
LE CAMERE DI COMMERCIO: NATURA E FUNZIONI.....	5
L'ARTICOLO 9 SUL RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEL FINANZIAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO	8
Comma 1, lett. a) Finanziamento	11
Comma 1, lett. b) Circoscrizioni territoriali	13
Comma 1, lett. c) Competenze.....	14
Comma 1, lett. c) Partecipazioni societarie.....	16
Comma 1, lett. d) Registro Imprese	17
Comma 1, lett. e) Governance	20
Comma 1, lett. f) Disciplina transitoria	21
OSSERVAZIONI GENERALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO SUI CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE	23
Articolo 1 – Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese.....	24
Articolo 7 - La riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato	27
Articolo 8 - Definizione di Pubblica Amministrazione.....	29
Articolo 10 – Dirigenza pubblica.....	30
Articolo 14 – Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni.	31

PREMESSA

L'Unioncamere, ente pubblico che associa tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura italiane, anch'esse enti pubblici dotati di autonomia funzionale i cui organi di governo sono designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, esprime con il presente documento la propria posizione sugli aspetti di interesse contenuti nel ddl oggetto dell'indagine conoscitiva.

Le Camere di commercio sono consapevoli della necessità di riformarsi in maniera anche profonda e complessiva e per questo accolgono con favore progetti di riforma organici e completi che possano razionalizzare il Sistema camerale, valorizzandone contestualmente la natura di autonomie funzionali e il patrimonio di competenze, senza però privarle delle risorse e dei loro compiti fondanti.

Proprio per avviare il cambiamento, nello scorso mese di aprile è stato approvato in sede di Assemblea dei presidenti dell'Unioncamere un percorso di autoriforma, attraverso una razionalizzazione del sistema finalizzata alla riduzione dei costi e all'incremento dell'efficienza.

La riforma delle Camere di commercio deve certamente rivedere aspetti importanti quali il sistema di finanziamento, il complesso delle funzioni che esse svolgono, l'organizzazione territoriale, la governance e le modalità di svolgimento delle attività, ma non deve prescindere dalla conferma della loro natura pubblica e dalla certezza del loro finanziamento.

In particolare, con riferimento all'art. 9 del disegno di legge in esame, le Camere di commercio si dichiarano pronte e disponibili ad attuare anche profondi cambiamenti nel proprio sistema e nella propria organizzazione purché si faccia chiarezza sull'obiettivo della riforma che si intende operare, attraverso un disegno organico.

In tal senso si deve tenere conto che il Parlamento è di recente intervenuto operando un vero e proprio taglio lineare del diritto annuale delle Camere di commercio - che rappresenta la fonte di finanziamento del Sistema, non essendo previsto alcun trasferimento dal bilancio dello Stato - senza preventivamente riorganizzare il sistema stesso e dei suoi compiti. Infatti, con l'approvazione dell'art. 28 del decreto-legge n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, il

diritto annuale delle Camere di commercio è stato ridotto consistentemente – del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017.

Il taglio del diritto annuale previsto dall'art. 28, a fronte di un risparmio a regime per le imprese davvero esiguo (circa 5 euro al mese per impresa), produrrà rilevanti impatti negativi sulle economie dei territori, sull'occupazione, sui bilanci delle Camere di commercio e direttamente sul bilancio dello Stato, con un effetto recessivo generale che non potrà certo rappresentare un contributo positivo allo sviluppo economico del Paese.

Infatti, tenendo conto della riduzione degli interventi a sostegno delle economie locali conseguenti alle minori entrate delle Camere a seguito del taglio del diritto annuale, si stima una **perdita complessiva di 1,7 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2015** a carico dell'intero indotto economico del Paese. Una perdita che nel **2016** raggiungerà **1,9 miliardi di euro** e nel **2017** ben **2,5 miliardi di euro**, che corrisponderebbero a una **flessione a regime di circa due decimi di punto percentuale del valore aggiunto corrente complessivamente prodotto nel Paese (All. 1).**

LE CAMERE DI COMMERCIO: NATURA E FUNZIONI

Con la **legge n. 580 del 1993** le Camere di commercio sono state riconosciute quali **enti pubblici che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese**, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

La legge **ha esaltato l'autonomia degli enti camerali**, ne ha reintrodotto - attraverso l'istituzione dei consigli camerali - il carattere rappresentativo dei settori economici e ha sancito e **rafforzato il ruolo delle Camere quali istituzioni di servizio delle imprese e di raccordo tra imprese e mercato, e tra imprese e Pubblica Amministrazione.**

L'approvazione della Legge n. 580/1993, infatti, è stata il risultato di un ripensamento del sistema istituzionale italiano che appariva organizzato attorno a strutture eccessivamente centralistiche ed era difficilmente conciliabile con il modello, che negli anni ha poi dato ottimi risultati, dell'allocazione delle funzioni pubbliche ad un livello territorialmente e funzionalmente più vicino agli amministrati.

Nel tempo, e nel quadro della progressiva attuazione del progetto di decentramento amministrativo avviato con la **Legge n. 59/97 "Bassanini"** che per la prima volta **riconosce a livello normativo le autonomie funzionali** introducendo una norma di salvaguardia dei compiti *"esercitati localmente in regime di autonomia funzionale"*

dalle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e dalle Università degli studi”, **la natura ed il ruolo delle Camere di commercio si sono evoluti e rafforzati.**

Lo stesso provvedimento, inoltre, **introduce esplicitamente il principio di sussidiarietà** quale criterio per i rapporti non solo tra le istituzioni a base territoriale, ma tra queste e le altre istituzioni (quali le Camere di commercio) e tra le istituzioni e la società.

Grazie all’ingresso esplicito delle autonomie funzionali nell’ordinamento italiano, come soggetti protagonisti del processo di redistribuzione delle competenze amministrative sulla base del principio di sussidiarietà, il provvedimento ha segnato un passaggio fondamentale precisando che **il criterio di prossimità, in base al quale scegliere l’ente da preferire, è da intendere non soltanto in senso territoriale ma anche in senso funzionale**: questo significa, ad esempio, che **per la comunità degli imprenditori l’istituzione più “vicina” è la Camera di commercio.**

Ed è proprio la natura di autonomie funzionali che pone le Camere di commercio in stretto raccordo con i sistemi imprenditoriali locali e con i territori di riferimento.

Gli enti dotati di autonomia funzionale, infatti, sono sì "pubblico" (quindi espressione della statualità) ma nell'essere pubblico presentano una "qualità strutturale" che li differenzia dalle tipiche espressioni del pubblico, costituite - com'è noto - dallo Stato e dagli altri enti territoriali.

Le autonomie funzionali, infatti, non sono legate al circuito della rappresentanza politica generale o agli apparati amministrativi centrali, ma sono **espressione del "pezzo" di società civile cui si rivolge la loro azione.** Ciò è confermato in modo esemplare dalle Camere di commercio che sono espresse dalla comunità delle imprese del territorio, e rispetto alla quale sono le istituzioni pubbliche più vicine.

Il ruolo degli enti di autonomia funzionale è stato poi ulteriormente confermato dal legislatore con la cd. legge “La Loggia” – la legge n. 131 del 2003 – che include tra i principi che debbono informare la riallocazione delle funzioni amministrative quello del “rispetto, anche ai fini dell’assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale”.

Successivamente, con il **decreto legislativo n. 23/2010** di modifica della legge 580/93 **il Legislatore ha confermato le Camere di commercio quali enti espressione della comunità delle imprese nel territorio** e istituzioni pubbliche ad esse più vicine secondo il principio della sussidiarietà orizzontale, **riconoscendone espressamente la**

natura di enti dotati di autonomia funzionale e ancorandone l'attività al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione. Il medesimo decreto, all'articolo 2, individua le funzioni fondamentali delle Camere di commercio, così come la possibilità per le Camere di esercitare le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle Regioni, sempre sulla base del principio di sussidiarietà.

In particolare, trasformando quelle che prima erano delle semplici attività in delle vere e proprie "competenze" previste per legge, la norma elenca le funzioni e i compiti demandati alle Camere e afferma che queste ultime **svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali nonché funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.**

Oggi le Camere di commercio sono istituzioni che, per la loro diffusione sul territorio e contestualmente la loro struttura di rete a dimensione nazionale, hanno l'opportunità di conoscere ed interpretare le esigenze locali e allo stesso tempo hanno la capacità di avere una visione omogenea, anche a livello europeo ed internazionale, attraverso i collegamenti con Eurochambres e la Camera di commercio internazionale.

In questa cornice, normativa e operativa, il legislatore ha attribuito al Sistema camerale molte competenze che, proprio in quanto previste dalla legge, sono obbligatorie (All. 2).

Tra queste quella primaria della tenuta del **Registro delle imprese** e dei numerosi **albi, ruoli ed elenchi professionali** istituiti per lo svolgimento di specifiche attività economiche (raccomandatori marittimi, impiantisti, autoriparatori, ecc.); la tenuta del **Registro informatico dei protesti** e dell'**Albo Gestori Ambientali**; le competenze per il **rilascio e il rinnovo dei dispositivi di firma digitale** e il **rilascio delle carte tachigrafiche**; le funzioni del **SUAP** (Sportello unico per le attività produttive), che le Camere possono esercitare su delega da parte dei Comuni.

A queste si aggiungono specifiche funzioni in materia di **regolazione del mercato**, di **risoluzione stragiudiziale delle controversie** (arbitrato, mediazione e conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori) e di predisposizione dei **contratti tipo** e di **verifica delle clausole vessatorie**; funzioni di **gestione delle Borse merci** e **rilevazione dei prezzi all'ingrosso** e nell'ambito della **metrologia legale** e della **sicurezza e conformità di numerosi prodotti** immessi sul mercato, per la tutela del consumatore e della concorrenza.

Ulteriori competenze riguardano la **materia ambientale** – da quelle relative alla **ricezione del MUD** (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) a quelle inerenti

alla **tenuta di ulteriori Registri nazionali** (dei produttori di RAEE, di Gas Fluorurati e di pile e accumulatori) – e la **proprietà industriale**, con particolare riferimento alla ricezione delle domande di registrazione per marchi di impresa nazionali e internazionali e delle richieste di brevetto.

Oltre a ciò, le Camere di commercio sono chiamate a svolgere molteplici funzioni e compiti per la **promozione degli interessi generali delle imprese e il sostegno alla competitività delle economie locali**, sul territorio nazionale e all'estero, con attività di informazione, affiancamento, supporto e tutoraggio alle imprese in materia: di **internazionalizzazione**, anche attraverso la rete delle 81 Camere di commercio italiane all'estero e le 38 Camere italo-estere ed estere in Italia; di **accesso al credito**, con oltre 70 milioni di euro annuali destinati ai Consorzi fidi; di **qualificazione delle filiere e tutela del made in Italy**; di **formazione e sostegno alla nuova imprenditorialità**; di **sostegno all'infrastrutturazione** dei territori (trasporto e logistica, mercati all'ingrosso, fiere, ecc); di **turismo e cultura**; di sostegno all'**innovazione e al trasferimento tecnologico e di informazione economica**.

L'ARTICOLO 9 SUL RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEL FINANZIAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO

La proposta normativa in oggetto dispone una **delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del sistema di finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** i cui principi e criteri direttivi prevedono – tra gli altri – la riduzione delle funzioni degli enti camerali, con particolare riferimento a quelle di promozione di territori ed economie locali, la ridefinizione delle loro circoscrizioni territoriali e la revisione della *governance* delle Camere di commercio.

In linea generale, **Unioncamere condivide la necessità di una riforma incisiva del Sistema camerale nel suo complesso** che si ponga l'obiettivo di adeguare i servizi per le imprese e i territori alle nuove sfide poste dalle straordinarie trasformazioni economiche che si sono manifestate negli ultimi anni, accelerando il proprio corso. **Si condivide altresì la necessità di razionalizzare il Sistema camerale, riducendone i costi e aumentandone l'efficienza.**

Tuttavia, **i criteri inseriti dal Governo nell'ambito della proposta di delega non paiono ispirarsi ad una effettiva volontà di razionalizzazione del sistema delle Camere di commercio, che sia in grado di valorizzarne la natura di autonomie**

funzionali e il patrimonio di competenze accumulato nel tempo e di rafforzarne il ruolo e la capacità di servizio nei confronti delle imprese.

I principi della delega relativi all'eliminazione del diritto annuale, alla riduzione di compiti e funzioni e al trasferimento della competenza relativa alla tenuta del Registro delle imprese al MiSE porterebbero infatti a uno **“svuotamento” delle Camere di commercio**, privandole di risorse e di compiti fondanti, e concretizzando una progressiva **“sostituzione”** di enti intermedi presenti sul territorio a favore di una scelta centralistica nella quale prevalgono spinte accentratrici e riduttive delle istituzioni non politiche.

Tale disegno, in sostanza, **parrebbe contraddire il percorso svolto sinora dalle Camere di commercio quali autonomie funzionali vicine alla comunità delle imprese, nel solco di una sussidiarietà orizzontale voluta – fortemente e con continuità – dal legislatore negli ultimi venti anni.** Il tutto indebolendo uno degli attori dello sviluppo che **ha svolto e continua a svolgere importanti funzioni di tutela dell'interesse pubblico**, riversando risorse sui territori e mettendo in campo iniziative di sostegno alle economie locali e a un tessuto produttivo composto di Micro e Piccole e medie imprese, **per creare un ecosistema operativo più favorevole per l'universalità delle imprese.**

Nel quadro di una riorganizzazione complessiva che sia orientata a migliorare e potenziare la risposta della pubblica amministrazione alle esigenze di cittadini e imprese, si ritiene che **il sostegno alla competitività di un simile tessuto produttivo possa essere assicurato esclusivamente da un soggetto di natura pubblica, articolato sul territorio per garantire ascolto e servizi di prossimità, e che disponga di risorse certe e provenienti dalla totalità del mondo imprenditoriale.** Solo potenziando questo modello si può favorire il superamento di quelle asimmetrie tra aziende e tra territori che ancora ostacolano la crescita competitiva coesa del Paese.

Per queste ragioni, nel condividere l'opportunità di una organica riforma degli assetti del Sistema camerale che sia ispirata a criteri di efficienza ed efficacia, **si ritiene che tale riforma non possa che confermare la natura pubblica delle Camere di commercio**, quali istituzioni funzionalmente più **“prossime”** alle imprese.

Si condivide altresì l'opportunità di una revisione complessiva del sistema di finanziamento delle Camere di commercio, da attuarsi anche tenendo presenti modelli di altri sistemi camerali europei che hanno dimostrato la loro adeguatezza e funzionalità, collegando parte delle entrate delle Camere alle attività destinate alla collettività delle imprese e parte a servizi a domanda individuale.

Nel costruire tale rinnovato modello, tuttavia, **non si può prescindere dalla necessità, connessa alla natura pubblica delle Camere di commercio, di prevedere un sistema di finanziamento certo**, in modo da non contravvenire al principio della copertura finanziaria di cui all'art. 81 della Costituzione, come invece accadrebbe a seguito della eliminazione del diritto annuale e alla contestuale previsione che le Camere continuino ad esercitare funzioni di pubblico rilievo.

Il Sistema camerale è altresì **favorevole alla revisione dei compiti e delle funzioni, a partire però dalla valorizzazione del complesso delle competenze già in capo alle Camere di commercio** con un ruolo trasversale di affiancamento, accompagnamento e supporto nei diversi ambiti della semplificazione, della regolazione del mercato e della competitività delle imprese.

Si ritiene infatti utile razionalizzare le competenze delle Camere, giungendo anche ad attribuirle a queste ultime in maniera esclusiva. In particolare, è **da potenziare il ruolo del Sistema camerale nella semplificazione e nella regolazione del mercato – a partire dalla gestione del Registro delle imprese, che rappresenta l'architrave dell'intero sistema di regolazione – individuando le Camere quali agenti della semplificazione e punto unico pubblico di accesso alla PA da parte dei soggetti che svolgono attività economiche**, prendendo le mosse dalle attività che già realizzano per la gestione del portale impresainungiorno.gov.it e, in caso di delega da parte dei comuni, del SUAP.

Allo stesso tempo, potrebbe essere rafforzato il ruolo delle Camere quale soggetto facilitatore dei rapporti con le altre amministrazioni, per l'attrazione di investimenti e per il superamento degli oneri e dei vincoli burocratici.

Si condivide altresì l'opportunità di **definire meglio le competenze delle Camere di commercio in materia di promozione del territorio e delle economie locali**, rafforzando e valorizzando le attività che queste ultime – forti del proprio radicamento sul territorio – già utilmente svolgono per sostenere i sistemi economici locali, in Italia e all'estero, con la formazione, l'affiancamento e il supporto alle imprese, in un'ottica di sussidiarietà coinvolgendo in tale processo le altre pubbliche amministrazioni, le associazioni di categoria e i professionisti.

La legge di delega, in particolare, dovrebbe prevedere una **valorizzazione del ruolo delle Camere di commercio** all'interno di un processo organico teso ad individuare la più adeguata collocazione funzionale, strategica e operativa per lo svolgimento di determinate funzioni. Ciò anche **tenendo conto del processo di riallocazione di competenze, in corso in questa fase di attuazione della legge cd "Delrio"** su

province e città metropolitane, **in materia di formazione professionale, di ambiente ed energia, a supporto, promozione e assistenza al sistema delle imprese**, in linea con l'ordine del giorno (n. 9/1542-A/28) in questo senso presentato dal Parlamento ed accolto dal Governo in fase di approvazione della legge.

Il Sistema camerale è altresì favorevole ad una semplificazione della *governance* delle Camere di commercio, nell'ambito di un **percorso di riforma che operi nel senso di valorizzare pienamente l'autonomia e l'autogoverno da parte della categorie delle imprese di cui le Camere sono enti esponenziali**, favorendo la più ampia partecipazione di tutti i soggetti dell'economia cui queste ultime rivolgono la propria azione.

Dal punto di vista organizzativo, il Sistema camerale è **favorevole a una ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio** che muova verso un presidio efficiente – e al contempo efficace – delle funzioni camerali. In questo senso, negli ultimi mesi il Sistema camerale ha **già avviato, su base volontaria, i primi processi di accorpamento** con l'obiettivo di ridurre di circa la metà il numero delle Camere di commercio, garantendo il rispetto dell'equilibrio economico e salvaguardando allo stesso tempo il legame qualificante con i territori e le economie locali. Si valuta positivamente anche l'esigenza di **procedere ad una nuova disciplina organica e complessiva per le partecipazioni societarie**, su cui il testo di delega interviene.

Infine, **si condivide assolutamente la priorità e l'esigenza di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali**, assicurando altresì la stabilità finanziaria agli enti camerali, come richiamato dall'ultimo dei criteri di delega elencati. Tuttavia, coerentemente con le proposte formulate e con la natura pubblica delle Camere di commercio, **si ritiene che tale esigenza debba essere garantita non solo in una fase transitoria, ma in maniera continuativa.**

In merito ai singoli criteri di delega, si evidenzia quanto segue:

Comma 1, lett. a) Finanziamento

In base all'**art. 18 della legge n. 580/93**, al finanziamento ordinario delle Camere di commercio si provvede mediante il diritto annuale versato dalle imprese, i proventi derivanti dalla gestione di attività e prestazione di servizi, diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sull'iscrizione in ruoli, elenchi, registri, albi e ulteriori entrate e contributi.

Nello specifico, il diritto annuale nasce con la legge n. 51 del 1982 (art. 34) come entrata *“a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e registri”* delle Camere di commercio, finalizzata ad accrescere gli interventi promozionali delle stesse Camere in favore delle piccole e medie imprese.

Alla fine degli anni '80, dovendo lo Stato ridurre la propria spesa corrente, il diritto annuale fu trasformato in un'entrata tributaria delle Camere di commercio, destinata a finanziare in via esclusiva il Sistema camerale. In due anni il trasferimento statale fu azzerato e soppresso e le Camere di commercio divennero enti finanziati direttamente dalla comunità per la quale operano: le imprese.

Se in origine si trattava di un'entrata di poco peso, affiancata al trasferimento statale per finanziare la promozione delle economie locali, **oggi il diritto annuale rappresenta la principale forma di finanziamento dell'attività delle Camere di commercio**, raggiungendo circa il 70% delle entrate iscritte nei bilanci camerale (All. 3).

La logica che ispira la disciplina del diritto annuale e della sua determinazione è infatti quella della **corrispondenza tra il suo ammontare e quello dei costi dei servizi che il diritto medesimo serve a finanziare: diritto annuale e servizi non sono due variabili indipendenti, ma due valori in stretta correlazione**, il primo dipendendo dai secondi e dovendo su di essi essere calibrato.

La continuità dell'azione delle Camere, tuttavia, oggi è messa alla prova da quanto dispone l'**art. 28 della legge n. 114/2014 di conversione del decreto-legge n. 90/14 che già prevede una riduzione del diritto annuale, del 50% a regime dal 2017**, che produrrà importanti effetti negativi sulle economie dei territori, sull'occupazione, sui bilanci delle Camere e in ultima analisi sul bilancio dello Stato (si veda per una sintesi la figura a pg. 11 dell'All. 1), per un risparmio a regime per le aziende italiane davvero esiguo.

Tanto premesso, il Sistema camerale condivide l'opportunità di rivedere il sistema di finanziamento delle Camere di commercio, nel quadro di una riforma complessiva degli assetti e delle funzioni del sistema che sia in grado di stimolare l'efficienza e l'efficacia nell'azione di servizio degli enti camerale, minimizzando – al contempo – gli oneri posti a carico delle imprese.

A tal fine, si potrebbe prendere spunto da modelli di altri sistemi camerale europei che hanno dimostrato nel tempo la propria adeguatezza e funzionalità, **prevedendo un meccanismo articolato su diverse tipologie di entrata, in parte fisse e generali e in parte collegate alla domanda individuale di servizi da parte dell'utenza**, per

garantire alle Camere di commercio la copertura finanziaria necessaria allo svolgimento delle funzioni destinate alla collettività delle imprese, modulando e migliorando al contempo la propria *performance* e capacità di servizio.

Tali entrate dovrebbero peraltro essere stabilite a valere sul meccanismo dei *costi standard*, definiti dal Ministero dello Sviluppo economico secondo le modalità di cui all'art. 28, comma 2 della Legge n. 114/2014 di conversione del decreto-legge n. 90/2014.

Ciò che occorre ribadire con fermezza, tuttavia, è che, pur rinnovandosi nel meccanismo, **il sistema di finanziamento delle Camere di commercio, in quanto enti pubblici, deve comunque prevedere entrate certe** in modo da garantire l'indipendenza degli enti camerali nello svolgimento delle funzioni di regolazione, assicurandone la sostenibilità finanziaria delle attività e avvalorandone la rappresentatività universale degli interessi economici.

In caso contrario, si priverebbero di copertura finanziaria attività che il Sistema camerale deve obbligatoriamente sostenere, ovvero i servizi previsti da norme non modificate, le quali potrebbero risultare deficitarie sotto il profilo della copertura, con il rischio di una violazione dell'art. 81, comma 3, Cost.

In aggiunta, nella misura in cui il diritto annuale costituisce un'entrata di scopo la cui determinazione è legislativamente vincolata ad assicurare la copertura finanziaria delle funzioni di cui il sistema camerale è tenuto a farsi carico, prevederne l'eliminazione senza che nell'ambito di un rinnovato sistema di finanziamento si garantisca un'entrata equivalente, comprometterebbe il rispetto del **principio del buon andamento dell'Amministrazione (art. 97, comma 1, Cost.)**, che stabilisce come **le amministrazioni pubbliche – quali le Camere di commercio – devono essere messe nella materiale possibilità di erogare servizi affidati alla loro responsabilità e, quindi, di adempiere ad obblighi su esse gravanti per disposto legislativo.**

Comma 1, lett. b) Circostrizioni territoriali

Si condivide l'opportunità di procedere ad una ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio e dunque si accoglie con favore il criterio di delega di cui alla lettera b).

Anche questo aspetto fa parte delle proposte di autoriforma approvate dagli organi di Unioncamere già lo scorso aprile e dallo scorso mese di luglio il comitato esecutivo dell'Unioncamere ha varato l'operazione di riordino del Sistema camerale italiano

che, attraverso piani di accorpamento definiti in ambito regionale, porterà a regime il numero totale delle Camere di commercio dalle attuali 105 a non più di 50-60.

Con i nuovi enti camerali verrà **garantito il rispetto dell'equilibrio economico per il raggiungimento dei compiti istituzionali e salvaguardato allo stesso tempo il legame qualificante con i territori e con le economie locali**. La riorganizzazione delle circoscrizioni dunque terrà conto delle specificità territoriali, della numerosità delle imprese nei territori (indicativamente non meno di 80.000 imprese), del rispetto dei principi di sostenibilità economica, dell'affinità o complementarietà geo-economica dei territori (possibilmente assicurandone la coerenza con le logiche di area vasta frutto della cd "riforma Delrio"), garantendo la presenza di almeno una Camera per regione.

A tale riguardo numerose Unioni regionali delle Camere di commercio hanno adottato primi indirizzi per definire gli accorpamenti (l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, il Molise, il Piemonte, la Puglia, l'Umbria ed il Veneto). Va inoltre evidenziato che i consigli camerali di alcune Camere (Venezia e Rovigo) hanno già adottato le prime deliberazioni per dare avvio all'iter di accorpamento.

Si concorda dunque con quanto previsto dalla lettera b) e si chiede inoltre di sostenere con questa norma il percorso volontario di accorpamento, integrandola anche con criteri di equilibrio economico-finanziario, di specificità territoriale e di natura geo-economica e di una soglia dimensionale minima delle Camere di commercio.

Comma 1, lett. c) Competenze

Unioncamere condivide l'intento di una revisione dei compiti e delle funzioni delle Camere di commercio ma ritiene che tale revisione debba partire dai bisogni reali delle imprese e dal grado di efficienza che le Camere di commercio hanno dimostrato di poter garantire nei diversi ambiti della certezza e del rispetto delle regole per il mercato, della semplificazione, del supporto e affiancamento per la nascita e la crescita delle imprese e dell'occupazione, dell'apertura ai mercati globali delle economie e dei territori.

Si condivide altresì l'intento, richiamato nei principi di delega, di rivedere il sistema delle competenze *"eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche"* auspicando che, in un'ottica di revisione, siano affidate in via esclusiva

al Sistema camerale alcune competenze in materia di tutela del mercato e per la garanzia della legalità nell'economia.

In primo luogo, l'architave su cui si fonda tutto il complesso delle **funzioni di certezza e rispetto delle regole per il mercato** è certamente la tenuta del Registro delle imprese ma accanto a quest'ultimo, solo per citarne alcuni, vi sono i numerosi albi, ruoli ed elenchi professionali, il registro dei protesti, i registri in materia ambientale ma anche l'insieme delle certificazioni per l'estero e le certificazioni dei prodotti Dop e Igp.

A queste si aggiungono le **funzioni di regolazione del mercato in senso stretto**, dalla metrologia legale, la sicurezza e conformità dei numerosi prodotti immessi sul mercato per la tutela del consumatore e della concorrenza alla risoluzione stragiudiziale delle controversie (arbitrato, mediazione e conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori) oltre alla predisposizione dei contratti tipo e verifica delle clausole vessatorie, la rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio delle carte tachigrafiche, la tutela dei consumatori.

Quello della **semplificazione** è certamente un versante su cui il sistema delle Camere di commercio ha già raggiunto grandi risultati, anche utilizzando al meglio la propria natura di autonomia funzionale vicina quotidianamente con i propri sportelli alle imprese e alle loro problematiche.

La Camera di commercio è la vera e propria “casa dell'impresa” e può divenire per i soggetti che già svolgono o intendono avviare attività economiche il punto unico di accesso pubblico, ponendosi quale agente della semplificazione anche nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni.

Si tratterebbe, d'altronde, di potenziare un percorso già avviato da anni con il portale camerale *impresainungiorno.gov.it* di cui, ad esempio, si sono avvalsi 3.200 comuni, riconoscendo la completezza e l'affidabilità dell'approccio digitale proposto per gestire lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP): le imprese che hanno sede nei territori ove i Comuni collaborano con le Camere di commercio hanno infatti potuto completare oltre 240.000 procedimenti amministrativi, digitalizzati dalla fase di compilazione guidata delle segnalazioni e delle istanze a quella del pagamento di diritti, imposte e tributi eventualmente dovuti.

Le Camere di commercio sono, poi, l'ente deputato al **supporto e all'affiancamento per la nascita e la crescita delle imprese e dell'occupazione: l'accompagnamento, l'assistenza e il supporto nella fase di start-up**, con particolare attenzione

all'innovazione tecnologica, alle imprese femminili e giovanili, alle informazioni economiche strategiche (*business intelligence*), all'assistenza per l'accesso al credito.

Il Sistema camerale crede fermamente nella necessità di creare un anello di congiunzione più forte tra impresa e formazione ed è pronto ad **investire sempre più nelle azioni di promozione della cultura d'impresa** con interventi mirati per **l'orientamento dei giovani delle scuole superiori e dell'università**, al fine di indirizzarli nelle scelte formativo-professionali e favorirne la transizione verso il mercato del lavoro, per lo **sviluppo dei percorsi di alternanza scuola-lavoro** e per la messa a regime sull'intero territorio nazionale di un sistema efficiente di **certificazione delle competenze** – compatibile con gli *standard* internazionali - come peraltro richiesto dagli stessi operatori economici.

Infine, la vicinanza sul campo è l'elemento che garantisce alle Camere di commercio una più profonda conoscenza dei bisogni e delle necessità delle aziende ed è lo strumento che consente l'elaborazione dei diversi programmi mirati **di cura e di promozione degli interessi delle imprese, sia in Italia che all'estero**, anche in un'ottica di sussidiarietà e di integrazione con le altre pubbliche amministrazioni, con le associazioni di categoria e coi professionisti. In questo senso, le Camere credono che l'internazionalizzazione parta dai tanti e così differenti territori del nostro Paese e da lì arrivi all'estero: per questo, in sinergia con il sistema delle agenzie e strutture governative deputate, nella logica indicata dal criterio di delega della necessità di evitare sovrapposizioni, le Camere di commercio rappresentano, attraverso la propria rete locale, lo "sportello d'ingresso" per le piccole e medie imprese che vogliono esportare e aprirsi ai mercati globali.

Per tutti questi motivi **il Sistema camerale non condivide la soluzione ipotizzata nell'ambito del disegno di riorganizzazione che**, nel prevedere per le Camere di commercio una *"riduzione dei compiti e delle funzioni"* anche *"limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale"* **appare contraddittoria e pregiudizievole per gli interessi del tessuto imprenditoriale e dell'economia nazionale.**

Comma 1, lett. c) Partecipazioni societarie

Il principio di delega di cui al comma 1, lett. c) prevede anche di limitare le partecipazioni societarie delle Camere di commercio alle sole funzioni istituzionali e

di circoscrivere nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati.

Unioncamere condivide la finalità del principio ed ha già avviato le prime misure in tal senso condividendo l'esigenza di una riorganizzazione delle società basata su una limitazione del ricorso allo strumento societario ai soli casi in cui garantisca maggiore efficienza rispetto ad altre soluzioni.

In questa prospettiva, le linee che si ritiene opportuno anticipare e condividere in questa sede per disciplinare la materia delle partecipazioni societarie del sistema camerale (ferma restando la necessità di un intervento organico, come sopra detto) sono le seguenti:

- limitazione dell'utilizzo dello strumento societario alla sola realizzazione di iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività delle Camere di commercio;
- previsione dell'obbligo di verifiche periodiche, circa la coerenza delle partecipazioni sociali detenute dalle Camere di commercio con le limitazioni sopra indicate;
- obbligo di dismissione, tramite procedure competitive, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di partecipazioni di modesto valore, da parte di esperti indipendenti, delle partecipazioni in società, organismi ed infrastrutture le cui attività non siano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di commercio.

Comma 1, lett. d) Registro Imprese

Il principio di delega enunciato alla lettera d) prevede il trasferimento del Registro delle imprese al Ministero dello sviluppo economico.

Anche con riferimento a questo passaggio si ribadisce, come per la revisione dell'insieme delle competenze, la necessità di adottare un approccio orientato alla valorizzazione del Sistema camerale, proprio in quanto il registro delle imprese costituisce l'architrave del sistema di regolazione.

Il Sistema camerale si oppone ad una tale ipotesi e ritiene invece opportuno rivedere la disciplina del Registro imprese, in modo da **garantire la definizione delle regole organizzative generali e procedurali omogenee** nella gestione del Registro

delle imprese, con un rafforzato potere di indirizzo e coordinamento da parte dei Ministeri dello Sviluppo economico e della Giustizia, sentendo l'Unioncamere.

Il Registro delle imprese gestito dalle Camere di commercio italiane, *best practice* studiata negli altri paesi europei, è lo strumento che ad oggi tutti riconoscono come l'unica anagrafe delle imprese in grado di assicurare un sistema certo di pubblicità legale e di offrire un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa e delle sue sedi sul territorio nazionale.

Ad esempio tramite il Registro camerale le altre pubbliche amministrazioni acquisiscono gratuitamente informazioni relative alle imprese senza duplicare adempimenti e riducono i loro costi abbandonando i tradizionali sistemi di notifica tramite lettera raccomandata per passare alla notifica via posta elettronica certificata: sono 4.350.000 gli indirizzi PEC gestiti attraverso il Registro delle imprese.

Da quando le Camere di commercio hanno ricevuto per legge la competenza a gestire il Registro delle imprese negli anni novanta, facendone in brevissimo tempo un modello di assoluto valore nella pubblica amministrazione, la documentazione cartacea incompleta e non organizzata delle Cancellerie dei tribunali è stata trasformata in un Registro completo, completamente informatizzato (le comunicazioni al Registro avvengono esclusivamente per via telematica), accessibile in tempo reale da chiunque via web e affidabile per il mercato, per le forze dell'ordine, per le autorità di vigilanza e la magistratura (6.000.000 di interrogazioni ogni anno a fini della tutela della legalità).

Inoltre a quanto detto sin qui, il trasferimento del Registro delle imprese potrebbe presentare criticità con riferimento all'art. 118 u.c. Cost.

Com'è noto, infatti, il principio di sussidiarietà nella sua declinazione orizzontale impone all'ente pubblico di intervenire nel modo meno intrusivo possibile, al solo scopo di sopperire ad eventuali inadeguatezze del settore privato e negli stretti limiti necessari allo scopo predetto.

Esso, come si è da tempo posto in luce in dottrina, non pone soltanto di fronte all'alternativa "pubblico sì - pubblico no", ma mette sul tappeto anche un'altra questione che può essere sintetizzata con la formula "pubblico come". Ed il "come" si riferisce sia al contenuto dell'intervento, sia alle caratteristiche dell'ente pubblico che deve porlo in essere.

Qualora il privato *non basti* l'ente più vicino (*funzionalmente* più vicino) è proprio l'ente ad autonomia funzionale in cui trova la propria proiezione istituzionale

l'ambito sociale cui immediatamente si rivolge la funzione presa in considerazione. E la tenuta del registro delle imprese costituisce, a questo riguardo, un esempio paradigmatico.

Tale principio subordina infatti lo spostamento di una competenza da un'entità più vicina agli interessati (nella specie: *territorialmente e funzionalmente*, più vicina) ad un'entità più lontana (quale, nella specie, lo Stato, attraverso il Ministero dello sviluppo economico) alla sussistenza di un presupposto imprescindibile: l'inadeguatezza dell'entità più vicina e la capacità di quella più lontana di esercitare meglio e in maniera più soddisfacente la competenza di cui si tratta. Ebbene, che questo presupposto sussista con riferimento alla tenuta del registro delle imprese non è seriamente sostenibile.

In proposito, si sottolinea che:

I. la tenuta camerale del registro delle imprese costituisce uno dei punti di eccellenza del sistema amministrativo italiano (non è, in proposito, un caso che la Commissione europea in essa ravvisi “uno dei migliori *Point of Single Contact* a livello europeo”);

II. tale risultato è dovuto ad un ingente impegno del sistema camerale, sia a livello infrastrutturale, sia a livello di qualificazione del personale addetto;

III. senza il *know-how* acquisito dalle professionalità presenti nel sistema camerale in diciotto anni di attività sarebbe impossibile garantire la necessaria affidabilità dei dati contenuti nel Registro delle imprese (basti pensare che i controlli puntuali di conformità legale vengono effettuati su circa 3.500.000 istanze ed atti ogni anno). Tale attività, infatti, non si risolve nel mero immagazzinamento di dati in una banca-dati, ma richiede scrutini rigorosi, imprescindibili ai fini della garanzia dell'affidamento dei terzi e della verificabilità dei dati stessi;

IV. grazie alla sua struttura a rete, articolata in terminali omogenei (le singole Camere di commercio), il sistema è in condizione di coniugare la territorialità del servizio con la sua piena omogeneità funzionale;

V. la territorialità del servizio (e, cioè, la sua erogazione a livello periferico) non solo è resa necessaria dall'esigenza che la struttura ad esso preposta abbia una profonda conoscenza della realtà economica locale, ma si rapporta organicamente anche alla articolazione territoriale della vigilanza, che – com'è noto – l'art. 2188 del codice civile affida ad un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo;

VI. l'erogazione del servizio ed i consistenti investimenti realizzati in questi anni, essendo autofinanziati, non hanno pesato sulla fiscalità generale.

In presenza di elementi di tale consistenza, il passaggio della funzione dalle Camere al Ministero dello Sviluppo rappresenterebbe un evidente errore.

Il passaggio sarebbe infatti giustificato laddove lo spostamento della funzione a livello ministeriale portasse ad un miglioramento del servizio in termini di efficienza e di economicità, ma su questo è eloquente la previsione, alla lett. b) dell'art. 9, della necessità dell'“*avvalimento delle strutture competenti a livello territoriale con adeguate soluzioni di sostenibilità finanziaria del sistema complessivo*” per la tenuta del registro delle imprese.

Per stessa ammissione del Legislatore, dunque, la struttura che viene individuata come competente non è in grado di svolgere la funzione, mentre la competenza e l'esercizio di tali funzioni vengono sottratte agli enti che attualmente ne sono titolari e svolgono le relative attività. Enti che non solo non sono inadeguati al loro esercizio, ma garantiscono *standard* qualitativi alti all'interno del panorama del sistema amministrativo italiano, grazie in primo luogo proprio alla *cultura d'impresa* che la qualità strutturale delle Camere imprime al loro funzionamento.

Si sottolinea infine che la soluzione individuata dalla lettera d) del ddl potrebbe violare anche il principio del buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97, comma 1, Cost. che non tollera innovazioni dell'attività amministrativa che determinino – come sarebbe nel caso di specie – una minore efficienza dei servizi erogati dalla P.A.

E' importante quindi che il Registro delle imprese continui a funzionare in maniera efficiente e che **resti di competenza delle Camere di commercio** che, in quanto autonomie funzionali, sono gli unici soggetti al contempo titolari di funzioni di interesse pubblico ma anche portatori degli interessi della comunità delle imprese.

Comma 1, lett. e) Governance

Anche sulla *governance*, le Camere di commercio condividono l'esigenza di rivederne le regole di funzionamento, nell'ottica di una riforma che operi nel senso di valorizzare l'autonomia e l'autogoverno da parte della categorie delle imprese di cui le Camere sono enti esponenziali. Proprio il principio dell'autogoverno dovrebbe

essere quanto più possibile preservato e rafforzato, favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti dell'economia, prendendo le mosse da quanto già è previsto nella legge n. 580/93, con la presenza dei rappresentanti dei settori economici, dei consumatori, dei lavoratori e, dal 2010, dei professionisti.

Al contempo, la governance dovrebbe essere semplificata, anche riducendo il numero dei componenti degli organi, o il numero degli organi, **garantendo comunque un sistema efficace, tempestivo e partecipato nonché effettivamente rappresentativo degli attori dell'economia**, con procedure veloci e certe in grado di ridurre e risolvere in tempi rapidi l'eventuale contenzioso. Un siffatto snellimento della *governance* consentirebbe peraltro un contenimento dei costi.

Comma 1, lett. f) Disciplina transitoria

Nell'ambito dei criteri della delega, il disegno di legge vincola infine il Governo ad adottare misure di tipo transitorio idonee ad assicurare la sostenibilità finanziaria ed il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il principio posto nell'ipotesi di delega implica due ordini di conseguenze. La prima, diretta ed immediata, **a carico del bilancio dello Stato** in termini di oneri per il costo del personale, non più coperto dai proventi del diritto annuale, senza che al contempo sia chiarita la nuova fonte di copertura; l'altra, successiva e mediata, **in termini di forte impatto sociale**, in quanto – una volta chiusa la fase transitoria, che non potrà durare certo il tempo necessario alle Camere per mettere a regime i nuovi flussi di entrate in grado di compensare la perdita del diritto annuale – **dovranno necessariamente e drasticamente ridursi i posti di lavoro, con perdite occupazionali significative.**

Il Sistema camerale dovrà peraltro attuare **una qualche forma di riallocazione di risorse umane già in forza della norma di cui all'art. 28 della richiamata legge n. 114/2014** che decurta – a partire dal 2015 - le entrate da diritto annuale delle Camere di commercio, fino ad arrivare al 50% a regime dal 2017.

La decurtazione del diritto annuale nel triennio, infatti, produrrà inevitabili **ricadute sulla tenuta occupazionale** degli enti del Sistema camerale, che dà lavoro oggi a oltre 10.500 persone – cui se ne aggiungono almeno altre 1.000 dall'indotto delle società di servizi – distinte in tre macro-categorie: personale appartenente al pubblico impiego a tutti gli effetti (Camere di commercio e Unioncamere nazionale), personale con rapporto di lavoro di diritto privato dipendente da soggetti che operano in regime

pubblicistico (aziende speciali e Unioni regionali), personale dipendente da datori di lavoro privati (società partecipate dagli enti del sistema).

In particolare, l'effetto a regime del taglio del diritto annuale rischia di generare potenziali **esuberi di personale complessivamente stimati in 2.570 unità**, traducendosi in un maggior onere a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pari a 89 milioni di euro, trattandosi in larga misura di personale pubblico.

L'intervento di riallocazione del personale "pubblico" in esubero, gestibile in questa fase per i numeri contenuti e le opportunità che offre la situazione delle PP.AA. in sofferenza di organico, corre il concreto rischio di non poter essere attuato post decreto legislativo di attuazione della delega, per le proporzioni che il fenomeno è destinato ad assumere e la chiusura degli spazi che nel frattempo si sarà verificata negli enti e nelle amministrazioni oggi appetibili

Ma la questione occupazionale investe tutte le macro-categorie di personale indicate, potendo stimarsi un taglio drastico sui bilanci camerali a detrimento degli interventi promozionali e delle quote associative che alimentano, appunto, l'operatività di aziende speciali, unioni regionali e società di sistema. Si tratta di realtà lavorative che possono gestire la ricollocazione del personale sulla base di strumenti ed opzioni differenti rispetto al pubblico, con gradi di garanzia e di tutela anch'essi diversi.

A tutto questo si aggiunge, infine, la **peculiare condizione delle 9 Camere di commercio siciliane per le quali, in forza di provvedimenti della regione, gli oneri pensionistici del personale cessato sono posti a carico delle amministrazioni stesse.** Tale volume di spesa, che ammonta oggi per le Camere interessate a quasi **22 milioni di euro annui per circa 600 tra percettori diretti e beneficiari superstiti**, non risulta in alcun modo sostenibile a fronte del venir meno delle entrate da riscossione del diritto annuale.

Coerentemente con le proposte formulate e con la natura pubblica delle Camere di commercio, si ritiene che le esigenze di mantenimento dei livelli occupazionali debbano essere garantite non solo nella fase transitoria, bensì in maniera continuativa. Ciò attraverso la previsione di misure idonee ad assicurare la stabile salvaguardia dei livelli occupazionali stessi e dei diritti acquisiti, che tengano a tal fine conto della complessa articolazione del Sistema camerale, delle diverse tipologie di personale ivi impiegato nonché dei diversi oneri posti a carico di alcuni enti camerali in forza di specifiche norme regionali.

Si fa presente che per quanto riguarda la definizione degli aspetti negoziali del rapporto di lavoro del personale camerale, le Camere di commercio sono attualmente collocate nel comparto di contrattazione “Autonomie Locali”. A tale riguardo si segnala che nelle schede del Dossier n. 162, settembre c.m., del Servizio Studi del Senato, si rappresenta – erroneamente – che per le Camere di commercio *“il rapporto di lavoro dei dipendenti sia regolato da contratti collettivi sottoscritti dall’ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative”* e che il *“rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti del terziario”*.

OSSERVAZIONI GENERALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO SUI CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE

In forza della propria natura di enti pubblici dotati di autonomia funzionale e in virtù delle funzioni svolte in favore delle imprese, soprattutto in qualità di agenti attuatori della semplificazione e della digitalizzazione nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, **le Camere di commercio intendono fornire in questa sede un contributo propositivo ai lavori parlamentari sul presente disegno di legge nell’ottica di sostenere un efficace disegno di riorganizzazione della PA.**

Prima di entrare nel merito dei contenuti dell’articolato, il contributo del Sistema camerale intende porsi come consuetudine nell’ottica di favorire una più ampia conoscenza dei fenomeni in esame, che in questo caso riguardano le performance delle diverse amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese, in termini di costi e di soddisfazione dell’utenza.

I dati che abbiamo a disposizione, per il cui dettaglio si rinvia all’Allegato 4, mostrano che **le imprese necessitano di un’amministrazione dedicata ed efficiente come sono le Camere di commercio.** Infatti, se in Italia i tempi per l’avvio delle imprese si sono dimezzati rispetto al 2005, come risulta dai dati del *Doing Business 2014*, ciò è avvenuto anche grazie al contributo che su questi temi ha dato negli anni il Sistema camerale, dimostrando di poter funzionare e che – come già evidenziato – può ulteriormente essere ottimizzato.

Articolo 1 – Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese

Unioncamere, in rappresentanza del Sistema camerale, accoglie con grande favore il rinnovato impegno del Governo per l'attuazione di semplificazioni amministrative anche nei servizi per le imprese.

Le Camere di commercio, infatti, sono da anni soggetti attuatori e spesso precursori di misure di snellimento dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione attraverso numerose iniziative di semplificazione amministrativa, rese possibili dalla disponibilità di avanzate risorse informatiche e di personale già formato per lavorare mediante tali strumenti.

A tale riguardo, le Camere di commercio hanno già intrapreso molteplici azioni in linea con i principi di delega enunciati dall'articolo 1 del provvedimento e fondati su una reale digitalizzazione della pubblica amministrazione, finalizzata a garantire la piena accessibilità on-line delle informazioni e dei servizi delle pubbliche amministrazioni, compresi i pagamenti da effettuare a favore delle stesse.

Tra le realizzazioni in grado di far comprendere gli sforzi compiuti in tal senso dal Sistema camerale vale la pena ricordare:

- **il Registro delle imprese, che ogni anno riceve in media 5 milioni di documenti digitali – di cui oltre 1 milione di bilanci – con un superamento dell'uso della carta avvenuto gradualmente, anche grazie all'utilizzo di dispositivi di firma digitale (negli ultimi tre anni e mezzo le Camere di commercio hanno rilasciato circa 860.000 dispositivi, utilizzabili anche per l'identificazione informatica mediante la CNS, Carta Nazionale dei Servizi);**
- **il ricorso esclusivo alla posta elettronica certificata (PEC), utilizzata ad esempio per ricevere notifiche sullo stato di avanzamento delle istanze, con risultati che oggi attestano circa 4,3 milioni gli indirizzi presenti nel Registro delle imprese e pubblicati nell'indice nazionale (INI-PEC), che oltre ai riferimenti delle imprese contiene oltre 1 milione di indirizzi PEC di professionisti appartenenti ad Ordini e Collegi territoriali;**
- **il supporto dato dalle Camere di commercio ad oltre 3.200 Comuni che, riconoscendo la completezza e l'affidabilità dell'approccio digitale proposto per gestire lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), si avvalgono del sistema informatico camerale *impresainungiorno.gov.it*. Grazie alla validità di tale strumento, le imprese stabilite nei territori ove i Comuni**

collaborano con le Camere hanno potuto completare oltre 240.000 procedimenti amministrativi, digitalizzati dalla fase di compilazione guidata delle segnalazioni e/o delle istanze a quella del pagamento di diritti, imposte e tributi eventualmente dovuti.

Quelli citati sono solo alcuni esempi concreti di quanto le Camere fanno ogni giorno per semplificare la vita delle imprese, frutto dell'esperienza quotidiana fatta di contatto diretto e *front office* della rete capillare degli uffici presenti sui territori.

Il Sistema camerale è tuttavia certo che quanto fatto può essere potenziato e che **tanto ancora si può fare per semplificare la vita delle imprese** considerando a tal fine che per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, **le Camere di commercio si trovano in una condizione di vantaggio dato che le proprie funzioni, a partire da quella primaria della tenuta del Registro delle imprese, sono da anni integralmente informatizzate.**

In particolare, grazie all'esperienza maturata a fianco delle imprese, **si propone di aggiungere ai principi di semplificazione quello della standardizzazione dei procedimenti e della modulistica per le imprese che consenta di adottare modelli unici "standard"** (come già avvenuto di recente per le srl semplificate e per i contratti di rete) **rendendo obbligatoria la pubblicazione delle procedure che hanno impatto sull'avvio e sulla trasformazione delle attività d'impresa nell'ambito del portale *Impresainungiorno.gov.it*, in modo da attuare concretamente l'unicità del punto di contatto per le imprese di cui alla lettera h) del comma dell'articolo 1.**

La realizzazione di un unico punto digitale di contatto con le imprese, proseguendo e rafforzando l'esperienza del portale *impresainungiorno.gov.it*, sarebbe la via per semplificare e tutelare l'attuazione dell'iniziativa economica fin dalla fase di predisposizione e gestione di tutti gli adempimenti necessari per esercitare l'attività d'impresa garantendo, tra l'altro, un elevato standard qualitativo sull'intero territorio nazionale oltre che l'osmosi delle informazioni tra le autorità competenti e la realizzazione del fascicolo elettronico d'impresa, come già previsto nel cd. Statuto delle imprese (Legge 180/2011), che costituisce un indispensabile strumento in grado di sgravare gli imprenditori dall'onere di ripetere l'esibizione di atti amministrativi che li riguardano.

Sempre con riferimento alla lettera h) **si accoglie, poi, con favore il richiamo espresso all'art. 6 dello Statuto delle imprese** e alla necessità di adeguamento alle sue previsioni da parte delle amministrazioni. Tale articolo, infatti, **prevede tra**

l'altro la possibilità di avvalimento del sistema camerale per le valutazioni di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione (Air e Vir) sulle imprese da parte delle amministrazioni centrali, locali e degli enti pubblici interessati.

E' un compito, questo, che le Camere di commercio possono svolgere con efficacia proprio perché esse sono sul territorio un punto privilegiato di ascolto dell'economia reale locale e dei suoi bisogni che, com'è noto, in Italia è caratterizzata da un tessuto imprenditoriale composto in prevalenza da micro piccole e medie imprese.

Le Camere di commercio possono assolvere ad una duplice funzione: da un lato, come detto, essere quel necessario primo punto di contatto tra mondo imprenditoriale e istituzioni europee, statali e territoriali, nel quale le micro piccole e medie imprese possono indicare norme e procedure considerate sproporzionate e tali da ostacolarne inutilmente le attività e conseguentemente il loro sviluppo e, dall'altro il luogo in cui le stesse criticità rilevate possono essere analizzate al fine di elaborare nuove proposte di semplificazione del quadro normativo in cui si trova ad operare l'universo delle micro piccole e medie imprese.

D'altronde questo è l'impegno che da anni il Sistema camerale porta avanti nell'attuazione dello Small Business Act (SBA) della Commissione europea in cui si chiede ad ogni Paese il miglioramento dell'approccio globale allo spirito imprenditoriale ancorandolo al principio del "pensare anzitutto in piccolo". **Per fare questo è necessario che i processi decisionali - dalla formazione delle norme al pubblico servizio - siano pensati e realizzati al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita delle Micro Piccole e Medie Imprese, aiutandole ad affrontare i problemi che continuano ad ostacolarne lo sviluppo.**

In questo contesto il sistema camerale oltre a rappresentare un'antenna in grado di rilevare le criticità lamentate dalle Micro Piccole e Medie Imprese ed a elaborare, di conseguenza, proposte di semplificazione normativa, può espletare anche un'importante funzione promozionale di informazione e divulgazione delle procedure e formalità necessarie all'avvio e al consolidamento delle imprese.

Solo attraverso il miglioramento delle regole, la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi occorrenti per l'avvio dell'attività economica si possono incominciare ad abbattere gli ostacoli che rendono oltremodo gravosa la nascita di nuove attività imprenditoriali e lo sviluppo delle Micro Piccole e Medie Imprese esistenti.

Articolo 7 - La riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato

Unioncamere condivide la scelta del Governo di intervenire alla riorganizzazione dell'amministrazione statale sul territorio al fine di eliminare duplicazioni e ottimizzare il coordinamento delle funzioni anche attraverso la trasformazione dell'attuale Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato con l'attribuzione unitaria della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini.

In particolare si apprezza l'intento di costituire un punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini proprio come già avviene tra Camere di commercio e imprese.

Le Camere di commercio, come già evidenziato, sono oggi il punto di contatto unico per le imprese sui territori in grado di dare con la propria azione amministrativa una risposta unica alla domanda di servizi pubblici e amministrativi provenienti dalle imprese proprio perché esse rappresentano, nel quadro delle istituzioni del Paese, quel soggetto pubblico a cui lo Stato ha delegato negli anni, oltre alle funzioni proprie di autonomie previste dalla legge, ulteriori attribuzioni e compiti.

In questi anni il processo di riforma amministrativa, a cominciare dalla cd. Legge Bassanini, ha affidato alle Camere di commercio in un'ottica di "federalismo amministrativo" a Costituzione invariata – anche in base al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. - numerose ed essenziali funzioni amministrative e di regolazione del mercato (registro delle imprese, mediazione e conciliazione, SUAP e tutela del made in Italy e anticontraffazione), di promozione delle economie locali (accesso al credito, Confidi, internazionalizzazione), di formazione (alternanza scuola-lavoro, orientamento) e informazione economica (osservatori economici territoriali).

Oltre a queste funzioni, **vi sono poi tutte quelle attribuzioni che è lo Stato stesso a delegare alle Camere chiamandole a suo supporto** come, ad esempio, in materia ambientale, nel caso dell'efficiente gestione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito dal Ministero dell'Ambiente e le cui sezioni regionali e provinciali sono operative presso le Camere di commercio e interconnesse dalla rete telematica del sistema camerale o della gestione dei diversi Registri Nazionali dei produttori di Raee, di quello dei Gas Fluorurati, di quello dei produttori di pile e accumulatori o, ancora, della ricezione dei MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) oltre

che per le funzioni delegate per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la verifica della conformità degli apparecchi di controllo delle officine autorizzate.

Sempre in tema di funzioni delegate, le Camere di commercio, in materia di proprietà industriale, ricevono territorialmente le domande di registrazione dei marchi di impresa nazionali e internazionali e le richieste di brevetto per l'annotazione nei Registri tenuti dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico – UIBM.

Le Camere di commercio, inoltre, attraverso la loro articolazione territoriale svolgono compiti istituzionali in qualità di organi periferici del Sistema Statistico Nazionale e curano per conto dell'ISTAT e di altri organismi rilevazioni statistiche, nell'ambito del Programma Statistico Nazionale, sui principali fenomeni economico-sociali nazionali e locali.

Tutte le citate funzioni delegate sono solo ulteriori rispetto a quelle che le Camere di commercio svolgono in base alla previsione di legge quale corpo intermedio che sui territori collega imprese, mercato e pubbliche amministrazioni locali e nazionali (Comuni, Città metropolitane, Regioni, Governo).

E' per questi motivi che si propone di prevedere, nell'ambito del disegno di delega dell'articolo 7 che delinea la riorganizzazione delle amministrazioni sul territorio, a fianco del nuovo Ufficio territoriale dello Stato, definito anche "casa del Governo", la Camera di commercio ovvero quella che da sempre è la "casa delle imprese".

Sarebbe d'altronde coerente con il nuovo quadro istituzionale che si va delineando con la cd "legge Delrio", la legge n. 56 del 2014, nella quale si afferma la volontà di valorizzazione delle autonomie funzionali e con gli impegni assunti dal Governo con l'approvazione dell'ordine del giorno alla Camera dei deputati in cui si indicavano le Camere di commercio quali soggetti idonei, in un'ottica di sussidiarietà, ad assumere nell'ambito del percorso attuativo del provvedimento le funzioni amministrative a supporto, promozione e assistenza al sistema delle imprese.

Le Camere di commercio sono pronte a gestire nuove e ulteriori competenze delegate a favore del sistema delle imprese ad esempio in ambiti, in cui il sistema camerale ha già dato buona prova di sé.

Articolo 8 - Definizione di Pubblica Amministrazione

Si ritiene molto utile fare chiarezza sull'ambito di applicazione della normativa che riguarda la pubblica amministrazione e dunque si accoglie con favore quanto previsto dall'art. 8 del ddl in esame.

A questo proposito, tuttavia, si sottolinea che si riterrebbe maggiormente corretto l'inserimento delle camere di commercio – e dell'Unioncamere – all'interno della categoria “amministrazioni pubbliche” e non , come previsto, tra le “amministrazioni territoriali”.

Le camere di commercio sono infatti autonomie non territoriali ma funzionali. Una natura, questa, che postula **una caratteristica differenziale rispetto agli enti locali “territoriali”, ovvero l'operare in regime di autonomia funzionale.**

Come illustrato nella pagine che precedono, il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 u.c., Cost.) contiene un principio di tutela delle autonomie funzionali, in quanto forme di istituzionalizzazione delle comunità parziali sottostanti che nel caso delle Camere di Commercio sono, come si è visto, della comunità delle imprese del territorio.

Ad integrazione di quanto sopra esposto, è il caso di ricordare che la distinzione tra gli enti “locali” e gli enti di “autonomia funzionale” è costantemente accolta dalla normativa regionale. In questa linea vengono, anzitutto, in considerazione gli statuti adottati. Tali atti, infatti, in linea con la disciplina posta dal citato art. 11 l. Cost. n. 3/2001, disciplinando i Consigli delle autonomie locali prevedono che i membri siano espressi dalle autonomie territoriali infra-regionali. Essi, inoltre, fanno normalmente uso della categoria delle autonomie funzionali, che contrappongono a quella degli enti locali.

Il rapporto con la sussidiarietà orizzontale degli enti ad autonomia funzionale si fonda sulla diversità strutturale di questi rispetto agli enti territoriali: da qui l'improprietà tecnica dell'inclusione delle Camere di commercio tra le “amministrazioni territoriali”. Gli enti ad autonomia funzionale, infatti, a differenza degli enti territoriali in senso stretto, non sono legati al circuito della rappresentanza politica, ma si tratta di entità in cui non trovano la propria proiezione istituzionale le popolazioni, nella totalità indifferenziata dei loro componenti, ma comunità parziali. Si pensi – per riprendere i due casi di autonomie funzionali espressamente considerate dalla legge cui si deve la canonizzazione della categoria (la l. n. 59/1997) – alle Università degli studi ed alle Camere di commercio. Università e Camere

costituiscono, infatti, gli enti esponenziali delle comunità di rispettivo riferimento: la comunità universitaria e la comunità delle imprese della provincia.

Quanto alle Camere, va, inoltre, sottolineato che la loro qualità rappresentativa è arricchita dalla presenza nei rispettivi consigli, oltre ai rappresentanti delle imprese, di rappresentanze dei lavoratori, dei professionisti e degli utenti. Grazie a tale rappresentatività, attraverso esse si esprime l'intera realtà economico-produttiva del rispettivo ambito territoriale. Di qui la possibilità di considerarle autentici "municipi dell'economia".

Si propone dunque di inserire le Camere di commercio e l'Unioncamere tra le "amministrazioni pubbliche", di cui alla lett. e).

Articolo 10 – Dirigenza pubblica

All'articolo 10 il provvedimento propone una delega al Governo, che si ritiene condivisibile nei principi, orientata ad una complessiva riforma della dirigenza pubblica, prevedendo a tal fine l'istituzione di un sistema articolato in ruoli unificati e coordinati, nonché ulteriori e specifici criteri finalizzati a garantire un efficace presidio dell'accesso alla dirigenza, del conferimento e della durata degli incarichi.

A tale riguardo, si evidenzia che la struttura proposta per l'inquadramento della dirigenza pubblica tiene conto di partizioni dei diversi plessi di amministrazioni che rispondono a criteri di aggregazione coerenti con un modello che poggia, in sostanza, sulla dicotomia tra amministrazioni centrali ed enti pubblici nazionali (Stato), da un lato, ed amministrazioni locali, regionali e territoriali dall'altro (Regioni ed Enti locali).

Rispetto a tale impostazione, nonché per quanto esplicitato in precedenza, si ritiene del tutto compatibile inserire uno spazio dedicato agli enti del Sistema camerale operanti in regime di autonomia funzionale; questo soprattutto alla luce dei mutamenti nell'ordinamento delle Camere di commercio che avranno luogo in ragione di una complessiva revisione del sistema di finanziamento e dell'ambito di operatività che sarà configurato. Si tratta, infatti, di cambiamenti che finiscono per incidere sullo stesso "modo di essere" Pubblica Amministrazione delle realtà in questione, tale da meritare una collocazione ben identificata ed autonoma nel panorama della dirigenza pubblica.

Articolo 14 – Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni.

L'intenzione di procedere ad un **riordino complessivo della disciplina delle partecipazioni della PA** vede favorevole il Sistema camerale, nella misura in cui è condiviso che il complesso e variegato mondo delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni necessita di interventi correttivi volti a semplificare l'entità delle partecipazioni stesse, riconducendo il fenomeno entro limiti compatibili con le regole del ricorso al libero mercato.

Tale approccio – in sé corretto – si ritiene debba peraltro essere temperato con la **salvaguardia** di alcune delle ragioni in virtù delle quali gli enti e le amministrazioni pubbliche hanno deciso di dar vita a tali società.

Si fa riferimento non solo a quelle realtà societarie chiamate a svolgere funzioni amministrative esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti (fattispecie già considerata nel disegno di legge), ma anche quelle chiamate ad assicurare un supporto professionale o, comunque, tecnico-specialistico sui temi e le attività oggetto della *mission* istituzionale delle amministrazioni stesse. Supporto che solo in astratto risulterebbe acquisibile con il ricorso al libero mercato, trattandosi di attività il cui valore aggiunto risiede nella conoscenza diretta ed immediata delle questioni e delle problematiche che afferiscono l'attività della P.A. controllante.

In altri termini, si ritiene che anche per quelle società che garantiscono supporto professionale, o comunque tecnico-specialistico sui temi e sulle attività oggetto della *mission* istituzionale delle amministrazioni controllanti, al pari delle società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, andrebbe **assicurata quell'attenzione differenziata** – rispetto al resto delle società partecipate - che il disegno di legge ammette alla lettera b) dell'articolo in esame.

Si coglie l'occasione, infine, per segnalare **l'esigenza che, nell'ambito del generale riordino della disciplina delle “società in mano pubblica”, si affronti** in modo organico e consapevole anche il delicato profilo della **sottoposizione delle stesse a procedure concorsuali**.

È noto infatti il vivace e ancora aperto dibattito in giurisprudenza in ordine alla soggezione delle società in mano pubblica alla procedura fallimentare, che tanta incertezza determina negli operatori economici. D'altra parte è altresì noto che, sulla base dell'attuale orientamento, sia l'assoggettamento che l'esenzione da fallimento per le società in mano pubblica determinano gravi inconvenienti: la dichiarazione di fallimento comporta l'interruzione dell'attività d'impresa e, di conseguenza, può

pregiudicare l'interesse pubblico allo svolgimento del servizio pubblico essenziale; l'esenzione da fallimento lascia i creditori privi di validi strumenti per ottenere la soddisfazione dei propri crediti e, soprattutto, non consente l'applicazione del principio della *par condicio creditorum*.

Il disegno di legge delega potrebbe essere il contesto nel quale delineare una nuova procedura concorsuale destinata esclusivamente alle società in mano pubblica “necessarie”, ovvero alle società partecipate in modo totalitario o maggioritario da enti pubblici e che svolgano servizi pubblici essenziali. Questa procedura dovrebbe prevedere, da un lato, strumenti per evitare improvvise interruzioni nello svolgimento del servizio pubblico essenziale e, dall'altro, procedimenti per assicurare un'ordinata liquidazione dell'attivo ed una ripartizione dello stesso tra i creditori anteriori sulla base del principio della *par condicio creditorum*.

Allegato 1

INDAGINE CONOSCITIVA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577 “RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”

**DISAMINA DEGLI IMPATTI NEGATIVI CONNESSI ALLA DECURTAZIONE
DEL DIRITTO ANNUALE PREVISTA DALL'ART. 28 DEL DECRETO LEGGE
N.90/2014**

Roma, 18 settembre 2014

L'IMPATTO NEGATIVO SULLA COMPETITIVITA' DEI TERRITORI E DELLE IMPRESE

Il supporto alle economie locali che le Camere di commercio hanno garantito in questi anni è stato possibile riversando sul territorio le risorse corrisposte alle stesse Camere da tutte le imprese, di tutti i settori e di tutte le dimensioni con una sempre maggiore efficienza (ad esempio tra il 2010 ed il 2012 sono aumentati del 3,1% gli interventi economici a fronte di una contrazione del 2,9% del diritto annuale).

Come è noto, l'art. 28 del Decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014, prevede una riduzione del diritto annuale che le imprese corrispondono alle CCIAA del 35% per l'anno 2015, del 40% per l'anno 2016 e del 50% a decorrere dall'anno 2017.

Durante l'esame del provvedimento, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014, a questa previsione è stato **aggiunto un secondo comma** in base al quale le tariffe, i diritti e i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi *“sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del Sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata”*.

L'Unioncamere ha valutato positivamente l'inserimento di questo secondo comma in quanto recepisce alcune delle indicazioni già contenute nel progetto di autoriforma approvato dall'Assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio il 29 aprile 2014, con particolare riferimento alla introduzione dei costi standard e agli obiettivi di efficienza di sistema da conseguire attraverso processi di accorpamento degli enti ed organismi del Sistema camerale e lo svolgimento di funzioni in forma associata per ottenere le necessarie economie di scala. La medesima norma recepisce di fatto anche l'esigenza di copertura dei costi relativi ai servizi camerali considerata la riduzione del diritto annuale

In relazione al primo comma, tuttavia, si evidenzia che il previsto taglio del diritto annuale comporterà un risparmio a regime davvero esiguo per le imprese. Infatti, analizzando i dati relativi al diritto annuale effettivamente riscosso nell'anno 2013 si deve rilevare che:

- **oltre il 60% delle imprese paga il diritto annuale in cifra fissa, per un importo medio pari a 96 euro, considerando sia le sedi d'impresa che le loro unità locali nonché le eventuali maggiorazioni applicate da singole Camere di commercio ai sensi dell'art.18, comma 6, della L.580/93;**

- tra le società che pagano in base al fatturato, circa il **93%** si colloca nei primi due scaglioni di fatturato e versa mediamente un diritto annuale inferiore a 280 euro;
- nella media totale di tutte le imprese che pagano il diritto annuale il **risparmio medio effettivo** – con le riduzioni previste nel triennio dall’art. 28 del DL 90/2014 e considerato che il diritto annuale è fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa – sarebbe pari a circa **44 euro nel 2015** (ovvero 3,68 euro al mese), a circa **50 euro nel 2016** (ovvero 4,20 euro al mese) e a regime ogni anno circa **63 euro** (pari a poco più di 5,25 euro al mese);
- per le ditte individuali, che rappresentano il 54% delle imprese italiane, il risparmio effettivo sarà pari a circa **22 euro nel 2015** (cioè meno di 2 euro al mese), poco più di **25 euro nel 2016** (ovvero circa 2 euro al mese) e poco più di **31 euro l’anno dal 2017** (ovvero 2,6 euro al mese).

IMPORTI PAGATI PER IL DIRITTO ANNUALE (ANNO 2013)

Paganti in misura fissa 2013

Tipo diritto pagato	Numero paganti per tipo	Quota % paganti	Pagamento medio annuo per tipo di diritto (sede + eventuali UL) (1)	Risparmio medio annuo nominale con taglio al 50% per tipo di diritto (sede + eventuali UL) (2)	Risparmio reale medio annuo (sede + eventuali UL)
Ditte individuali sezione speciale	2.424.351	58,14%	93 €	47 €	31
Ditte individuali sezione ordinaria	22.109	0,53%	200 €	100 €	67
Sez spec. ex art. 16 DL96/2002	91	0,00%	229 €	115 €	77
Sedi secondarie estere	2.850	0,07%	153 €	76 €	51
Società semplice agricola	39.147	0,94%	110 €	55 €	37
Società semplice	33.384	0,80%	200 €	100 €	67
Soggetti REA	14.265	0,34%	48 €	24 €	16
Totale A	2.536.197	60,83%	96 €	48 €	32

Paganti in funzione del fatturato 2013

Fascia diritto pagato	Numero paganti per fascia	Quota % paganti	Pagamento medio annuo per fascia di diritto (sede + eventuali UL) (1)	Risparmio medio annuo nominale con taglio al 50% per fascia di diritto (sede + eventuali UL) (2)	Risparmio reale medio annuo per fascia di diritto (sede + eventuali UL)
200 €	772.044	18,52%	213 €	106 €	72
da 201€ a 500€	746.003	17,89%	273 €	136 €	92
da 501€ a 1.000€	71.251	1,71%	670 €	335 €	226
da 1.001€ a 2.000€	27.368	0,66%	1.390 €	695 €	468
da 2.001€ a 5.000€	13.712	0,33%	2.963 €	1.481 €	998
da 5.001€ a 40.000€ (*)	2.918	0,07%	14.786 €	7.393 €	4.980
Totale B	1.633.296	39,17%	329 €	164 €	111
Totale A+B	4.169.493	100%	187 €	94 €	63

(*) Lo 0,009% delle imprese paganti supera la soglia dei 40.000€ dovuti in ragione dell’alto numero di unità locali ad esse collegate

(1) Il pagamento medio annuo comprende il diritto dovuto dalla sede e dalle unità locali, se presenti. Comprende inoltre le eventuali maggiorazioni applicate da singole CCIAA ai sensi dell’art.18, comma 6, L.580/93

(2) Il risparmio del 50% è indicato come nominale in quanto, essendo il diritto annuale un onere fiscalmente deducibile, il risparmio reale è pari a circa il 34%.

A fronte di questo modesto risparmio, **la norma produrrà rilevanti effetti negativi:**

- **sulle economie dei territori**, in termini di minori investimenti realizzati: si stimano 1,7 miliardi di euro in meno per l'anno 2015, 1,9 miliardi in meno per l'anno 2016 e 2,5 miliardi di euro in meno a partire dal 2017, corrispondenti a regime ad una perdita di due decimi di punto percentuale di valore aggiunto;
- **sull'occupazione**: sia sul fronte degli occupati del Sistema camerale, per cui si stimano circa 1.600 unità di personale potenzialmente in esubero nel 2015, che arrivano a 1.900 nel 2016 e ad oltre 2.500 nel 2017, che lo Stato dovrebbe riallocare; sia sul fronte degli occupati delle imprese, a seguito dell'impatto recessivo per le economie territoriali conseguente alla riduzione del diritto camerale;
- **direttamente sul bilancio dello Stato**, per il quale l'aggravio complessivo è stimabile a regime in circa 167 milioni di euro: di cui 89 per i costi del personale camerale in esubero, 56 milioni per minori versamenti obbligatori che le CCIAA non potranno più effettuare e per minori imposte e tasse e 22 milioni per gli oneri previdenziali attualmente a carico del sistema camerale siciliano.

Gli effetti della proposta di riforma a regime	
Vantaggi per le imprese	Ricadute per le imprese e l'economia
<ul style="list-style-type: none"> • Ad una riduzione del 50% del Diritto Annuo corrisponde un risparmio medio annuo per le imprese di circa 63 €, pari a 5,2 €/mese • Per le ditte individuali, pari a circa il 54% delle imprese corrisponde ad un "beneficio" di 2,6 €/mese 	<ul style="list-style-type: none"> • Minori risorse per le economie dei territori (credito, export, turismo, innovazione, formazione ecc.) per oltre 400 m€ • Rischi occupazionali per oltre 2.500 posti di lavoro • Aggravio sulle casse dello Stato per 167 m€ • Effetto recessivo complessivo di circa 2,5 miliardi di Euro pari a 2 decimi di punto percentuale del valore aggiunto corrente complessivamente prodotto nel Paese


IMPATTI SUI SERVIZI OBBLIGATORI

La logica che ispira la disciplina del diritto annuale e della sua determinazione è quella **della corrispondenza tra l'ammontare del diritto e i costi dei servizi che il diritto medesimo serve a finanziare. La riduzione dell'ammontare del diritto annuale avrà dei riflessi negativi sulle funzioni obbligatorie che le Camere di commercio devono svolgere in base alla legge.**

La seguente tabella mette in evidenza l'impatto del taglio del 50%, come previsto a regime, dal 2017 per quanto riguarda il **rischio di mancata copertura finanziaria** per i servizi che il Sistema camerale deve obbligatoriamente erogare, ovvero:

- **Servizi anagrafico-certificativi:** Registro imprese, Albo gestori ambientali, SUAP camerale, Servizi digitali, Certificazioni per l'estero.
- **Servizi di regolazione del mercato:** Protesti, Brevetti e Marchi, Prezzi e Borsa Merci, Sanzioni ex. L. 689/81, Metrologia legale, Forme alternative di giustizia, Regolamentazione del mercato.

Impatto del taglio del 50% del diritto annuale sui servizi "obbligatori" (dati di bilancio 2012)



In particolare:

➤ **I Confidi**

Negli ultimi anni le attività delle Camere si sono particolarmente concentrate nel favorire l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai Consorzi fidi, cui quasi ogni ente camerale assegna annualmente risorse per sostenerne la funzione di garanzia che gli stessi Confidi esercitano o per consentire l'erogazione di finanziamenti a tassi agevolati. Su questo specifico fronte, una norma della Legge di Stabilità 2014 (articolo 1 commi 54-55) dispone che le Camere di commercio per gli

anni 2014, 2015 e 2016 debbano destinare **70 milioni di euro l'anno** al rafforzamento patrimoniale di tutti i Confidi.

La decurtazione del diritto annuale compromette, dunque, lo svolgimento da parte delle Camere di commercio delle funzioni e delle competenze attribuite dalla legge, tra cui anche la destinazione dei 70 milioni destinati ai Confidi. In altre parole, su un tema così importante quale il credito alle imprese, con il taglio al diritto annuale operato da questo decreto-legge, la Legge di stabilità per il 2014 rischierà di rimanere non coperta.

➤ **Le funzioni sanzionatorie**

Vale la pena di ricordare inoltre che le Camere svolgono anche diverse attività **per conto dello Stato senza alcun corrispettivo economico, tra cui le funzioni sanzionatorie** a seguito della vigilanza esercitata sul mercato da altri soggetti pubblici (Guardia di Finanza, Carabinieri, Agenzia delle Dogane, etc.) i cui proventi sono versati direttamente al bilancio dello Stato.

Infatti, in forza dei principi e delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689, è stabilita la distinzione tra l'attività esercitata dall'organo che rileva l'infrazione e l'attività dell'organo incaricato di emanare l'ordinanza di ingiunzione e, quindi, di applicare la sanzione amministrativa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono oggi destinati all'erario salvo che la legge non disponga diversamente, come avviene nel caso dell'articolo 29 della legge 26 aprile 1983 n. 59, che prevede la devoluzione alle Camere di commercio delle somme pagate a titolo di sanzione amministrativa per il mancato adempimento delle norme che regolano la presentazione delle denunce al registro delle ditte (ora repertorio delle notizie economiche ed amministrative R.E.A.).

Le attività sanzionatorie che attualmente sono affidate alle Camere di commercio, anche a seguito del trasferimento delle funzioni in precedenza attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, riguardano:

- l'accesso alle attività commerciali e l'esercizio delle medesime;
- la disciplina, sopra rammentata, relativa all'iscrizione al R.E.A.;
- la disciplina relativa all'iscrizione in ruoli ed elenchi;
- la disciplina concernente le denominazioni e le etichettature dei prodotti tessili;
- la disciplina di alcuni prodotti che per essere messi in commercio devono osservare requisiti di sicurezza (ad es. giocattoli, prodotti elettrici, etc.);
- la disciplina relativa alle infrazioni al codice del consumo;
- la disciplina dei magazzini generali;

- la disciplina relativa alla pubblicazione dei protesti cambiari;
- la disciplina delle assicurazioni private;
- la disciplina concernente le scorte d'obbligo dei prodotti petroliferi;
- la disciplina relativa ai metalli preziosi;
- la disciplina relativa alle infrazioni delle leggi sui pesi e le misure;
- la disciplina relativa alla fallace indicazione dell'uso del marchio.

In tutte queste fattispecie, le Camere di commercio sono tenute ad assicurare la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della procedura sanzionatoria e devono gestire tale attività assicurando la copertura delle spese per l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Nei casi, poi, di opposizione all'ordinanza di ingiunzione da parte dell'interessato, le Camere di commercio devono gestire anche l'eventuale fase del contenzioso, sopportando rilevanti spese di giudizio.

Nel 2013 con l'attività di accertamento delle sanzioni l'erario ha incassato 23.455.238 di euro, a fronte di un costo sostenuto dalle Camere di commercio di circa 14 milioni di euro.

Con il taglio a regime del 50% del diritto non si potrebbero più realizzare queste attività, a meno che non siano coperte da parte degli introiti delle sanzioni stesse, per un ammontare di almeno 10 milioni di Euro.

➤ **Impatto sulle economie dei territori**

Gli effetti della riduzione del diritto annuale si ripercuoteranno inevitabilmente sui finanziamenti diretti alle imprese e ai territori in quanto **le attività promozionali svolte dalla Camere di commercio**, stante la necessità di prestare attenzione a servizi essenziali e costi ineludibili (ad es. personale), **verrebbero ad essere totalmente eliminate.**

Oltre all'impatto sull'indotto, è innanzitutto da segnalare che con tali interventi - che avvengono di norma tramite bandi (per l'innovazione, l'internazionalizzazione, ecc..) - viene finanziato il 50% dell'investimento imprenditoriale: si tratta di un apporto decisivo nella scelta d'investimento, in assenza del quale l'iniziativa stessa non potrebbe essere realizzata. Inoltre, si deve anche tener conto del fatto che spesso i contributi camerali si associano a quelli di altri enti (ad esempio le regioni) e che dunque potrebbero essere, nella migliore delle ipotesi, ridotti o addirittura non venire più erogati.

Considerando poi l'impatto sull'indotto allargato, si tenga conto che gli interventi camerali ammontano a quasi 515 milioni di euro (dati 2012), con effetti moltiplicativi stimati in oltre 2.220 milioni di euro.

Prendendo a riferimento le prime otto voci desumibili dai bilanci (che rappresentano oltre l'80% degli interventi promozionali in termini di valore) inerenti: finanza e accesso al credito per le PMI; internazionalizzazione; servizi per i settori del turismo e dei beni culturali; sviluppo locale, promozione del territorio, attività per il settore del commercio e dei servizi; innovazione, trasferimento tecnologico e proprietà industriale; qualificazione e promozione delle filiere; formazione, orientamento, alternanza, università e lavoro e servizi per l'imprenditorialità, si arriva a una cifra pari a circa **416 milioni di euro**, corrispondente all'ammontare delle riduzioni prefigurate.

Ebbene, le conseguenze di una riduzione siffatta si tradurranno non solo nella riduzione dei valori in quanto tali, trattandosi di risorse immesse direttamente nel nostro sistema produttivo che verrebbero automaticamente a mancare, ma anche in una perdita sull'insieme delle altre attività economiche del Paese, essendo evidente l'effetto moltiplicativo degli interventi camerali.

Si pensi ad esempio agli esiti particolarmente negativi della eliminazione degli interventi per la finanza e l'accesso al credito per le PMI, i quali non esercitano solamente un effetto moltiplicativo sulle nostre imprese ma si configurano come linee di credito attivate per ogni euro erogato a favore dei Confidi. L'assenza di altri interventi delle Camere di commercio, come quelli relativi all'internazionalizzazione, alla cultura, al turismo, all'innovazione e, più in generale, allo sviluppo dei settori e dei territori, rischia di trasformarsi in mancati risultati economici per i sistemi produttivi locali.

Pur considerata la gradualità del taglio del diritto annuale, l'effetto recessivo sulle economie dei territori sarà rilevante (v. Tabella seguente). Tenuto conto della riduzione degli interventi conseguenti alle minori entrate delle Camere di commercio a seguito del taglio del diritto annuale, si stima **per il 2015 una perdita complessiva di 1,7 miliardi di euro** in termini di risultati economici, derivanti da minori interventi camerali per 280 milioni, cui si sommano gli oltre 1,4 miliardi che tali interventi avrebbero direttamente attivato sulle economie locali. Allo stesso modo, **nel 2016 la perdita complessiva sarà 1,9 miliardi di euro** (di cui 1,6 di mancata attivazione legata ai minori interventi camerali) e **nel 2017 di 2,5 miliardi di euro** (di cui 2,1 di mancata attivazione), la cui assenza corrisponderebbe a **una perdita a regime di circa due decimi di punto percentuale del valore aggiunto corrente complessivamente prodotto nel Paese.**

Impatto progressivo della riduzione degli interventi promozionali delle Camere di commercio¹ (valori in euro)

Interventi	Valore interventi 2012	% su tot.	Primo anno (riduzione DA del 35%)		Secondo anno (riduzione DA del 40%)		Terzo anno (riduzione DA del 50%)				
			Valore	Effetti moltiplicativi	Valore	Effetti moltiplicativi	Valore	Effetti moltiplicativi			
Semplificazione amministrativa, e-Government, Comunicazione	12.960.378	2,5	8.724.451	7.553.964	16.078.415	8.404.530	18.375.331	12.960.378	10.924.487	23.884.865	
Internazionalizzazione*	82.692.182	16,1	55.665.343	113.489.818	169.155.161	129.702.649	193.320.184	82.692.182	168.591.804	251.283.986	
Formazione, Orientamento, Alternanza, Università e Lavoro*	38.002.640	7,4	25.581.983	31.617.483	57.199.466	29.236.552	65.370.819	38.002.640	46.968.518	84.971.158	
Qualificazione e promozione delle filiere*	38.273.604	7,4	25.764.386	47.426.372	73.190.758	54.201.568	83.646.581	38.273.604	70.452.996	108.726.600	
Finanza e accesso al credito per le PMI*	85.156.234	16,6	57.324.053	1.019.435.605	1.076.759.657	1.165.069.262	1.230.582.466	85.156.234	1.514.395.664	1.599.551.898	
Innovazione, trasferimento tecnologico e proprietà industriale*	41.857.231	8,1	28.176.752	56.549.878	84.726.630	32.202.003	96.830.435	41.857.231	84.006.179	125.863.410	
Ambiente	7.150.064	1,4	4.813.161	9.572.047	14.385.208	5.500.755	10.939.482	7.150.064	14.219.502	21.369.566	
Servizi per l'imprenditorialità*	27.184.705	5,3	18.299.746	26.244.983	44.544.729	20.913.996	29.994.266	50.908.262	27.184.705	38.987.542	
Svil. locale, promoz. del territorio, att. per il sett. del Commercio e dei Servizi*	50.031.464	9,7	33.679.346	48.301.974	81.981.320	38.490.681	55.202.256	93.692.937	50.031.464	71.753.723	
Servizi per i settori del Turismo e dei Beni Culturali*	52.748.552	10,3	35.508.390	58.331.664	93.840.055	40.581.017	66.664.759	107.245.777	52.748.552	86.653.065	
Statistica, studi, ricerche e documentazione	11.314.070	2,2	7.616.217	14.052.671	21.568.888	8.704.248	16.060.196	24.764.444	11.314.070	20.875.575	
Regolazione del mercato e legalità	7.311.979	1,4	4.922.156	3.528.653	8.450.809	5.625.321	4.032.746	9.658.067	7.311.979	5.241.897	
Green Economy, Energia ed effec. energetico, Resp. sociale d'impresa (CSR)	5.838.941	1,1	3.930.561	7.251.909	11.182.470	4.492.070	8.287.896	12.779.966	5.838.941	10.772.882	
Programmazione e progettazione comunitaria	4.735.252	0,9	3.187.598	4.177.875	7.365.473	3.642.969	4.774.714	8.417.683	4.735.252	6.206.332	
Altro	48.859.587	9,5	32.890.482	47.170.607	80.061.088	37.589.122	53.909.265	91.498.386	48.859.587	70.073.050	
Totale	514.116.883	100,0	346.084.625	1.494.505.503	1.840.590.128	395.525.286	1.708.006.289	2.103.531.575	514.116.883	2.220.123.216	2.734.240.099
Prime otto voci (indicate con * nell'elenco)	415.946.612	80,9	280.000.000	1.401.397.777	1.681.397.777	320.000.000	1.601.597.460	1.921.597.460	415.946.612	2.081.809.491	2.497.756.103

¹ Si ipotizza per il primo anno la riduzione di 280 mil/euro, per il secondo di 320 mil/euro e l'azzeramento per il terzo.

² Si tratta di effetti moltiplicativi elaborati sulla base delle matrici Supply Use elaborate dall'Istat attraverso le quali è possibile valutare le interdipendenze settoriali. Nel caso dei servizi inerenti finanza e accesso al credito per le PMI l'effetto moltiplicativo va ad aggiungersi alla particolare natura di questi interventi, configurabili come leve finanziarie per l'attivazione del credito.

Fonte: elaborazioni sui bilanci camerati


CONSEGUENZE SUL BILANCIO DELLO STATO

La decurtazione a regime del 50% del diritto annuale determinerebbe sicure conseguenze anche in riferimento alle modalità e all'entità della partecipazione del Sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dalle diverse norme, stratificate nel tempo, di risparmio.

In quanto parte integrante del comparto pubblico di cui all'elenco ISTAT, infatti, **le Camere di commercio, ma anche le loro Unioni e l'Unioncamere, sono sottoposte a tutti i vincoli di spesa e agli obblighi di risparmi** previsti per le pubbliche amministrazioni sulla base dei quali il Sistema camerale versa ogni anno al bilancio dello Stato **circa 31 milioni**, che si sommano agli ulteriori **50 milioni** di Euro per il pagamento di imposte locali e nazionali.

Si tratta di importi definiti sulla base di spese sostenute dalle singole amministrazioni negli anni passati e dunque con riferimento a disponibilità di risorse non paragonabili a quelle di cui le Camere disporrebbero dal prossimo anno, considerato il taglio previsto dal decreto-legge. **Le Camere di commercio, quindi, potrebbero non essere più in grado di sostenere a fronte della drastica riduzione del diritto camerale tali versamenti e questo richiederebbe**, pertanto, una revisione della normativa applicabile con conseguente – e certa – riduzione delle entrate per il bilancio pubblico.

Di seguito si riporta un grafico che evidenzia l'effetto complessivo della riduzione del diritto annuale a regime (-50%) sull'economia e sulle casse dello Stato.



Effetto complessivo della riduzione del Diritto annuo su economia e casse dello Stato

L'IMPATTO NEGATIVO SUI BILANCI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Si stima che con un taglio del diritto annuale del 35%, 40% e 50% nel triennio 2015 – 2017 (pari a circa 280, 320 e oltre 400 milioni di euro per ciascun anno), **sarebbero rispettivamente 24, 30 e 48 le Camere di commercio non in grado di sostenere completamente i costi del personale e di funzionamento** (all'interno dei quali sono compresi anche i costi delle attività di regolazione del mercato e di una serie di servizi obbligatori, oltre che alcune attività trasversali di sistema, dal fondo di perequazione alle organizzazioni regionali e nazionale), **con una situazione particolarmente critica in Sicilia.**

Nel 2015 il disavanzo complessivo delle 24 Camere di commercio ammonterebbe a 21,6 milioni di euro; le restanti 81 Camere, pur potendo sostenere gli oneri correnti di struttura e dunque svolgere le attività amministrative obbligatorie, subirebbero una significativa contrazione delle attività promozionali e potrebbero disporre complessivamente a livello nazionale di poco più di 200 milioni di euro, a fronte dei circa 500 milioni di euro di attività promozionale riversata sui territori nel 2013. Nel 2016 il disavanzo delle 30 Camere ammonterebbe a 28,8 milioni di euro; le restanti 75 Camere disporrebbero quindi di 170 milioni di euro per le attività promozionali. Nel 2017 il disavanzo delle 48 Camere ammonterebbe a 49,6 milioni di euro, con iniziative promozionali disponibili per le restanti 57 Camere, pari a 95,5 milioni di euro.

Va, inoltre, considerato che una tale riduzione di risorse comporta, in molti casi, un **impatto negativo anche sui bilanci delle aziende speciali delle Camere di commercio.**

SIMULAZIONI IMPATTO RIDUZIONE DIRITTO ANNUALE 35%

Fonte: Bilanci di esercizio 2013

Regione	Nr. CCIAA	Imprese + UL al 31/12/2013	Pianta organica	Personale in servizio al 31/12/2013	ENTRATE CORRENTI (Contributi e Trasferimenti (*), Diritti di segreteria, Proventi di gestione servizi, Variazione rimanenze) CON RIDUZIONE DIRITTO ANNUO -35%	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	TOTALE ENTRATE (CORRENTI FINANZIARIE STRAORDINARIE)	ONERI CORRENTI (Personale, funzionamento (**), ammortamenti e altri accantonamenti, diversi dal Fondo svalutazione crediti da D.A.)	DISAVANZO / AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO con rettifiche Diritto Annuale - 35%	COPERTURA FABBISOGNO DEL PERSONALE, FUNZIONAMENTO, AMMORTAMENTI E ALTRI ACCANTONAMENTI	INTERVENTI ECONOMICI POSSIBILI COPERTI DA GESTIONE CORRENTE FINANZIARIA E STRAORDINARIA
Abruzzo	4	176.390	255	204	48.592.777	519.810	1.220.405	20.332.992	18.844.879	1.488.112	0	1.488.112
Basilicata	2	70.979	102	75	9.057.776	298.601	353.666	9.710.043	7.977.543	1.732.499	0	1.732.499
Calabria	5	206.492	244	194	17.260.228	683.257	6.137.413	24.080.898	17.209.830	6.871.068	-853.929	7.724.997
Campania	5	649.315	497	307	60.631.282	2.593.490	5.926.630	69.151.402	49.165.342	19.986.060	0	19.986.060
Emilia Romagna	9	562.426	866	760	82.246.648	2.234.582	4.646.358	89.127.588	72.082.345	17.045.243	-760.285	17.805.529
Friuli Venezia Giulia	4	131.921	246	216	28.190.798	1.622.372	2.130.401	31.943.571	21.026.634	10.916.938	-525.747	11.442.684
Lazio	5	720.157	762	609	85.035.031	1.501.256	11.729.806	98.266.093	67.508.613	30.757.480	-777.857	31.534.747
Liguria	4	205.097	310	259	22.552.945	2.379.461	1.537.516	26.469.923	24.780.662	1.689.261	-55.697	1.744.957
Lombardia	12	1.150.526	1.418	1.142	182.536.743	6.484.070	10.923.159	199.943.971	136.877.490	63.066.481	0	63.066.481
Marche	5	208.965	284	248	26.882.699	482.352	-99.875	27.265.176	21.338.281	5.926.895	0	5.926.895
Molise	2	41.245	81	63	4.027.051	21.575	409.798	4.458.424	4.809.517	-351.093	-430.559	79.266
Piemonte	8	546.193	824	692	68.934.202	1.635.946	10.631.144	81.201.292	75.035.706	6.165.587	-823.191	6.988.777
Puglia	5	438.052	468	361	46.705.168	1.101.734	4.254.871	52.061.772	42.128.833	9.932.939	-31.966	9.964.905
Sardegna	4	199.509	239	167	19.923.052	-17.357	1.992.638	21.898.333	20.445.167	1.453.166	-472.989	1.926.155
Sicilia	9	523.419	447	426	55.118.646	1.277.905	1.724.344	58.120.895	73.894.963	-15.774.068	-15.774.068	0
Toscana	10	504.095	791	670	68.721.491	2.672.409	3.248.810	74.642.711	62.370.402	12.272.309	-27.611	12.299.921
Trentino Alto Adige	2	130.751	328	241	36.216.388	1.262.853	1.303.536	38.782.778	25.433.528	13.349.250	0	13.349.250
Umbria	2	112.769	137	112	15.500.354	569.947	713.786	16.784.086	13.317.376	3.466.710	0	3.466.710
Valle d'Aosta	1	17.207	43	27	2.944.820	26.945	77.946	3.049.712	2.378.833	670.879	0	670.879
Veneto	7	594.556	768	679	80.464.417	2.411.134	5.004.475	87.880.027	70.771.524	17.108.503	-1.080.595	18.189.098
TOTALE	105	7.190.063	9.110	7.452	931.542.517	29.762.341	73.866.828	1.035.171.686	827.397.468	207.774.219	-21.613.704	229.387.922

(*) Al netto di quelli da Fondo perequativo (sia progetti che equilibrio economico, pari a Euro 30.309.639,31)

(**) Le quote associative sono ridotte del 35%;

di cui: 23.955.000 euro per Fondo Perequativo

24	81
CCIAA con risultato gestione corrente, finanziaria e straordinaria <0	CCIAA con risultato gestione corrente, finanziaria e straordinaria >0

SIMULAZIONI IMPATTO RIDUZIONE DIRITTO ANNUALE 40%

Fonte: Bilanci di esercizio 2013

Regione	Nr. CCIAA	Imprese + UL al 31/12/2013	Planta organica 31/12/2013	Personale in servizio al 31/12/2013	ENTRATE CORRENTI (Contributi e Trasferimenti (+) Diritti di segreteria. Proventi di gestione servizi. Variazione finanziaria) CON RIDUZIONE DIRITTO ANNUO -40%	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	TOTALE ENTRATE (CORRENTI FINANZIARIE STRAORDINARIE)	ONERI (CORRENTI (Personale, funzionamento (+), ammortamenti e altri accantonamenti, diversi dal Fondo svalutazione crediti da D.A.)	DISAVANZO / AVANZO ECONOMICO DESEREGIO con rettifiche Diritto Annuale - 40%	COBERTURA FABBRISGONO DEL PERSONALE FUNZIONAMENTO, AMMORTAMENTI E ALTRI ACCANTONAMENTI	INTERVENTI ECONOMICI POSSIBILI COBERTI DA GESTIONE CORRENTE FINANZIARIA E STRAORDINARIA
Abruzzo	4	176.390	255	204	17.663.057	519.810	1.220.405	19.403.271	18.695.278	707.993	-26.021	734.014
Basilicata	2	70.979	102	75	8.623.327	298.601	353.666	9.275.594	7.912.829	1.362.765	0	1.362.765
Calabria	5	206.492	244	194	16.397.551	683.257	6.137.413	23.218.221	17.088.781	6.129.440	-991.236	7.120.676
Campania	5	649.315	497	307	57.567.165	2.593.490	5.926.630	66.087.286	48.694.879	17.392.406	449.260	17.841.666
Emilia Romagna	9	562.426	866	760	78.350.258	2.234.582	4.646.358	85.231.198	71.604.442	13.626.756	-1.505.168	15.131.924
Friuli Venezia Giulia	4	131.921	246	216	27.296.171	1.622.372	2.130.401	31.048.944	20.946.209	10.102.735	-620.363	10.723.097
Lazio	5	720.157	762	609	81.336.964	1.501.256	11.729.806	94.568.026	66.913.962	27.654.064	-1.042.349	28.696.413
Liguria	4	205.097	310	259	21.461.008	2.379.461	1.537.516	25.377.985	24.627.349	750.637	-190.626	941.263
Lombardia	12	1.150.526	1.418	1.142	174.543.626	6.484.070	10.923.159	191.950.854	135.911.559	56.039.295	0	56.039.295
Marche	5	208.965	284	248	25.576.920	482.352	-99.875	25.959.397	21.184.332	4.775.064	0	4.775.064
Molise	2	41.245	81	63	3.829.406	21.575	409.798	4.260.779	4.787.714	-526.935	-526.935	0
Piemonte	8	546.193	824	692	65.474.879	1.635.946	10.631.144	77.741.970	74.610.613	3.131.357	-2.547.104	5.673.461
Puglia	5	438.052	468	361	44.491.922	1.101.734	4.254.871	49.848.526	41.841.409	8.007.117	-515.954	8.523.071
Sardegna	4	199.509	239	167	18.961.108	-17.357	1.992.638	20.936.389	20.924.443	611.976	-546.685	1.158.661
Sicilia	9	523.419	447	426	52.227.253	1.277.905	1.172.344	55.229.503	73.659.746	-18.430.244	-18.430.244	0
Toscana	10	504.095	791	670	65.396.354	2.672.409	3.248.810	71.317.574	61.915.726	9.401.848	-156.604	9.558.452
Trentino Alto Adige	2	130.751	328	241	35.295.795	1.262.853	1.303.536	37.862.185	25.362.809	12.499.376	0	12.499.376
Umbria	2	112.769	137	112	14.760.932	569.947	713.786	16.044.664	13.170.707	2.873.957	0	2.873.957
Valle d'Aosta	1	17.207	43	27	2.828.652	26.945	77.946	2.933.533	2.367.952	565.581	0	565.581
Veneto	7	594.556	768	679	76.467.647	2.411.134	5.004.475	83.883.257	70.210.934	13.672.323	-1.271.141	14.943.464
TOTALE	105	7.190.063	9.110	7.452	888.549.996	29.762.341	73.866.828	992.479.165	821.931.644	170.347.521	-28.814.689	199.162.211

(*) Al netto di quelli da Fondo perequativo (sia progetti che equilibrio economico pari a Euro 30.309.639,31)

(**) Le quote associative sono ridotte del 40%.

di cui: 22.112.000
euro per Fondo
perequativo

	30	75
CCIAA con risultato gestione corrente, finanziaria e straordinaria -0		
CCIAA con risultato gestione corrente, finanziaria e straordinaria -0		

SIMULAZIONI IMPATTO RIDUZIONE DIRITTO ANNUALE 50%

Fonte: Bilanci di esercizio 2013

Regione	Nr. CCIAA	Imprese + Ut. al 31/12/2013	Plantia organica	Personale in servizio al 31/12/2013	ENTRATE CORRENTI (Contributi e Trasferimenti (*), Diritti di segreteria, Proventi di gestione servizi, Variazione rimanenze) CON RIDUZIONE DIRITTO ANNUO -50%	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	TOTALE ENTRATE (CORRENTI FINANZIARIE STRAORDINARIE)	ONERI CORRENTI (Personale, funzionamento (**), ammortamenti, altri accantonamenti, diversi dal Fondo svalutazione crediti da D.A.)	DISAVANZO / AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO con rettifiche Diritto Annuale -50%	COPERTURA FABBISOGNO DEL PERSONALE, FUNZIONAMENTO, AMMORTAMENTI, ALTRI ACCANTONAMENTI	INTERVENTI ECONOMICI POSSIBILI COPERTI DA GESTIONE CORRENTE FINANZIARIA E STRAORDINARIA
Abruzzo	4	176.390	255	204	15.803.616	519.810	1.220.405	17.543.831	18.936.076	-852.245	-852.245	0
Basilicata	2	70.979	102	75	7.754.430	298.601	353.666	8.406.696	7.793.400	623.296	0	623.296
Calabria	5	206.492	244	194	14.672.198	683.257	6.137.413	21.492.868	16.846.683	4.646.185	-1.281.156	5.927.341
Campania	5	649.315	497	307	51.438.932	2.593.490	5.926.630	59.959.052	47.753.954	12.205.098	-1.684.742	13.889.840
Emilia Romagna	9	562.426	866	760	70.557.477	2.234.582	4.646.358	77.438.417	70.648.636	6.789.781	-2.994.933	9.784.714
Friuli Venezia Giulia	4	131.921	246	216	25.506.917	1.622.372	2.130.401	29.259.690	20.785.361	8.474.329	-809.894	9.283.924
Lazio	5	720.157	762	609	73.940.829	1.501.256	11.729.806	87.171.891	65.724.658	21.447.233	-1.572.511	23.019.744
Liguria	4	205.097	310	259	19.277.134	2.379.461	1.537.516	23.194.111	24.370.723	-1.176.611	-1.359.288	232.677
Lombardia	12	1.150.526	1.418	1.142	158.557.392	6.484.070	10.923.159	175.964.621	133.979.697	41.984.924	-176.591	42.161.515
Marche	5	208.965	284	248	22.965.361	482.352	-99.875	23.347.838	20.876.434	2.471.404	0	2.471.404
Molise	2	41.245	81	63	3.434.116	21.575	409.798	3.865.489	4.744.108	-878.619	-878.619	0
Piemonte	8	546.193	824	692	58.556.234	1.635.946	10.631.144	70.823.324	73.760.426	-2.937.102	-6.160.441	3.223.359
Puglia	5	438.052	468	361	40.065.430	1.101.734	4.254.871	45.422.034	41.266.562	4.155.472	-1.913.875	6.069.347
Sardegna	4	199.509	239	167	17.037.219	-17.357	1.992.638	19.012.500	20.082.905	-1.070.405	-1.195.098	124.694
Sicilia	9	523.419	447	426	46.444.469	1.277.905	1.724.344	49.446.719	73.189.314	-23.742.596	-23.742.596	0
Toscana	10	504.095	791	670	58.746.080	2.672.409	3.248.810	64.667.299	61.006.373	3.660.926	-1.186.753	4.847.679
Trentino Alto Adige	2	130.751	328	241	33.454.609	1.262.853	1.303.536	36.020.999	25.221.371	10.799.627	-743.841	11.543.468
Umbria	2	112.769	137	112	13.282.088	569.947	713.786	14.565.820	12.877.371	1.688.449	0	1.688.449
Valle d'Aosta	1	17.207	43	27	2.596.316	26.945	77.946	2.701.207	2.346.191	355.016	0	355.016
Veneto	7	594.556	768	679	68.474.108	2.411.134	5.004.475	75.889.717	69.089.754	6.799.964	-3.085.063	9.895.027
TOTALE	105	7.190.063	9.110	7.452	802.564.954	29.762.341	73.866.828	906.194.124	810.699.997	95.494.127	-49.647.347	145.141.474

(*) Al netto di quelli da Fondo perequativo (sia progetti che equilibrio economico, pari a Euro 30.309.639,31)

(**) Le quote associative sono ridotte del 50%.

di cui: 18.400.000 euro per Fondo Perequativo

48	CCIAA con risultato gestione corrente, finanziaria e straordinaria <0
57	CCIAA con risultato gestione corrente, finanziaria e straordinaria >0

L'IMPATTO OCCUPAZIONALE

La norma che decurta le entrate da diritto annuale delle Camere di commercio produrrebbe, inoltre, **ricadute immediate sulla tenuta occupazionale degli enti del Sistema camerale**. Il personale oggi impiegato rappresenta un aggregato di oltre **10.500 unità** – cui se ne aggiungono almeno altre 1.000 dall'indotto delle società di servizi – distinte in tre macro-categorie: personale appartenente al pubblico impiego a tutti gli effetti (Camere di commercio e Unioncamere nazionale), personale con rapporto di lavoro di diritto privato dipendente da soggetti che operano in regime pubblicistico (aziende speciali e Unioni regionali), personale dipendente da datori di lavoro privati (società partecipate dagli enti del sistema).

Considerando il costo medio del personale, si stima che con la decurtazione del diritto annuale del 50% a regime a decorrere dal 2017, per il solo personale pubblico a tempo indeterminato (Camere di commercio e Unioncamere), sarebbero **circa 650 le unità di personale potenzialmente in esubero**. Per quanto riguarda il personale attualmente impiegato in regime di diritto pubblico dalle Camere di commercio con forme di lavoro flessibili, si stima invece un taglio netto nel triennio di circa **230 posizioni**.

Per il personale delle Unioni regionali, delle aziende speciali e delle società partecipate, invece, il volume della perdita occupazionale nel triennio rischia di assumere dimensioni ancora più ampie (**920 unità a tempo indeterminato e 240 unità flessibili nel 2015, 1.050 unità a tempo indeterminato e 270 unità flessibili nel 2016 e 1.350 unità a tempo indeterminato e 340 unità flessibili nel 2017**).

L'effetto a regime complessivo di tali potenziali esuberi di personale (complessivamente **2.570 unità**) si tradurrebbe in un maggior onere a carico del bilancio dello Stato di **89 milioni di euro**, trattandosi in larga misura di personale pubblico

Un'attenzione a parte, infine, merita la **peculiare condizione delle 9 Camere di commercio siciliane** per le quali, per effetto della legislazione regionale, gli oneri pensionistici del personale cessato sono posti a carico delle amministrazioni stesse. Tale volume di spesa, che ammonta attualmente per le Camere interessate a quasi **22 milioni di euro annui** per circa **600 tra percettori diretti e beneficiari superstiti**, non risulta in alcun modo sostenibile a fronte delle minori entrate da riscossione del diritto annuale.

Allegato 2

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577
“RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”**

1^a COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Roma, 18 settembre 2014

PRINCIPALI FUNZIONI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Il ruolo e le funzioni delle Camere di commercio sono delineate nella legge n. 580 del 1993 come riformata dal decreto legislativo n. 23 del 2010.

Definire la giusta collocazione delle Camere di commercio nel quadro delle istituzioni del Paese significa non solo riconoscere il loro valore sociale di rappresentanza degli interessi delle imprese e del fare impresa ma soprattutto chiarirne le numerose ed essenziali funzioni che in questi anni il processo di riforma amministrativa, a cominciare dalla cd. Legge Bassanini, ha affidato loro in un'ottica di "federalismo amministrativo" a Costituzione invariata.

Lo Stato in questi anni ha dovuto ripensare ad un soggetto pubblico, individuato proprio nelle Camere di commercio, che fosse capace con la sua azione amministrativa di dare una risposta alla domanda di servizi pubblici e amministrativi provenienti dal mondo delle imprese in un contesto economico, com'è quello italiano, caratterizzato dalla presenza di una realtà imprenditoriale in massima parte costituita da piccole e medie imprese.

L'art. 1 della legge 580 definisce le Camere di commercio "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema della imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali".

Il legislatore ha voluto, da un lato, con il riferimento all'autonomia funzionale, riconoscere il ruolo delle Camere di commercio di **corpi intermedi nella società** (il concetto di autonomia funzionale è legato all'esistenza nell'ordinamento di enti "rappresentativi" di comunità che, nel caso delle

Camere di commercio, è quella delle imprese) e, dall'altro, con il richiamo al **principio di sussidiarietà** di cui all'art. 118 della Costituzione, assegnare alle Camere di commercio funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali e regionali o che lo Stato e le Regioni, ma anche la Comunità Europea, ad esse delegano.

L'art. 2 della legge n. 580 del 1993, trasformando quelle che prima erano delle semplici attività in delle vere e proprie "competenze" previste per legge, fa l'elencazione delle funzioni e dei compiti demandati e afferma che le Camere di commercio svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali nonché funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.

Quindi le funzioni e i compiti si possono sostanzialmente inquadrare in tre gruppi:

- 1. Funzioni di natura amministrativa e di regolazione del mercato;**
- 2. Funzioni per l'informazione e la formazione**
- 3. Funzioni e compiti di natura promozionale**

Funzioni amministrative attribuite per legge o delegate dallo Stato o dalle Regioni

- Il **Registro delle imprese** è il registro pubblico, previsto dall'art. 2188 del codice civile, la cui tenuta è affidata ad ogni Camera di commercio, sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo e retto da un Conservatore che assicura l'osservanza delle norme di legge e delle decisioni del Giudice del Registro. Il Registro è **l'unica anagrafe delle imprese** con la fondamentale funzione di assicurare un sistema certo di pubblicità legale: infatti, è l'unico strumento in grado di offrire un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa e delle sedi o unità locali sul territorio nazionale (iscrizione/modifica/cancellazione su istanza di parte, iscrizioni e cancellazioni d'ufficio, deposito dei bilanci e dell'elenco soci, accertamento di violazioni amministrative) oltre a rappresentare l'archivio di riferimento per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale. Nel Registro delle imprese confluisce un'altra banca dati pubblica, il **Repertorio Economico Amministrativo (REA)**, che ha lo scopo di integrare i dati del Registro con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo. Il registro delle imprese, del tutto informatizzato e telematico, comporta costi connessi alla gestione del completo e sofisticato sistema informativo che garantisce trasparenza e legalità nei rapporti tra imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni e la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
- Alle Camere di commercio è affidata anche la tenuta di **albi, ruoli ed elenchi professionali** istituiti per lo svolgimento di specifiche attività economiche la cui iscrizione è subordinata al possesso di requisiti stabiliti

dalla legge e, in alcuni casi, al superamento di esami di idoneità abilitanti. Tra questi, si ricordano il Ruolo dei Periti e degli Esperti, il Ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, l'Elenco di Raccomandatori Marittimi, il Ruolo degli impiantisti, il Ruolo degli autoriparatori oltre alla gestione di alcuni elenchi come quello dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

- Va aggiunta poi la tenuta dell'**Albo provinciale delle Imprese Artigiane** – ove delegato dalla Regione competente – la cui iscrizione è obbligatoria per tutte le imprese che possiedono le caratteristiche prescritte dalla legge quadro sull'artigianato.

Costi complessivi per la tenuta del Registro imprese, REA, Albo artigiani, albi, ruoli ed elenchi professionali € 361.360.189	di cui €112.483.048 coperti dal diritto annuale	di cui €248.877.141 coperti da diritti di segreteria
Principali riferimenti normativi:		
Registro imprese: art. 2188 codice civile - art. 8 della Legge n. 580/93 - D.P.R. 581/1995; art. 9. Commi 4 e 5 della Legge 180/2011		
Albi e Ruoli: Ruolo dei periti e degli esperti - D.M. 29/12/1979; Elenco di Raccomandatori Marittimi - Legge 135/1977; Ruolo dei Periti e degli Esperti - D.M. 29 dicembre 1979; Ruolo dei conducenti servizi pubblici non di linea - Legge 21/1992; Ruolo degli impiantisti - DM 37/08, Ruolo degli autoriparatori - L.122/92		
Albo imprese artigiane: art. 5 della Legge n. 443/1985		

- Presso le Camere di commercio capoluogo di regione è tenuto l'**Albo Gestori Ambientali** cui devono iscriversi le imprese impegnate in attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e bonifica dei siti in base al codice dell'ambiente (www.albogestoririfiuti.it).

Costo per la tenuta dell'Albo gestori ambientali € 15.151.856	Interamente coperto dai proventi della gestione dei servizi
Principali riferimenti normativi: <i>artt. 212, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006</i>	

- Un altro registro di grande importanza tenuto dalle Camere di commercio è il **Registro informatico dei protesti** – ovvero quegli atti pubblici attraverso i quali viene attestato il mancato pagamento di cambiale, tratta, assegno bancario e postale - attribuito dalla legge alla Camera di commercio di ogni provincia con compiti e costi di pubblicazione ufficiale dell'elenco dei nominativi dei protestati, di ricezione degli elenchi dai pubblici ufficiali levatori (notai, Segretari comunali, Banca d'Italia), di cancellazione con apposito provvedimento, verificati i presupposti di legge. Attraverso la banca dati nazionale, le Camere di commercio forniscono visure attestanti l'esistenza o meno di protesti in capo ad un soggetto su tutto il territorio italiano.

Costo per la tenuta del registro informatico dei protesti € 18.523.779	di cui €17.379.562 coperti dal diritto annuale	di cui €1.144.217 coperti da diritti di segreteria
Principali riferimenti normativi: Istituzione del Registro Informatico dei protesti: <i>Legge 235/2000 e decreto 316/2000</i>		

- Le Camere di commercio esercitano le funzioni del **SUAP** (Sportello unico per le Attività Produttive) in caso di delega da parte dei Comuni, come previsto dal DL 112/2008 e dal regolamento di attuazione DPR 160/2010

(ad oggi oltre 3.200 Comuni si avvalgono della piattaforma telematica delle Camere).

Costo per la gestione del SUAP camerale € 7.501.836	di cui €7.501.836 coperti dal diritto annuale	Nessuna copertura da diritti di segreteria e altre entrate
Principali riferimenti normativi: <i>art. 38 del D.L. 112/2008</i> <i>DPR 160/2010</i>		

- Le Camere di commercio provvedono al rilascio delle **carte tachigrafe** - il cronotachigrafo digitale è uno strumento che registra i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri obbligatorio in base al Reg. CE 561/2006 - e al rilascio e rinnovo dei **dispositivi di firma digitale** (CNS, TOKEN USB...). Le Camere sono inoltre competenti alla **verifica della conformità** degli apparecchi di controllo, delle apparecchiature delle officine autorizzati e alla regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo oltre che all'istruttoria delle domande di autorizzazione per le operazioni di montaggio e riparazione dell'apparecchio di controllo.

Costo per la gestione delle carte tachigrafe e dei dispositivi di firma digitale € 35.177.096	di cui €27.871.082 coperti dal diritto annuale	di cui €7.306.014 coperti da diritti di segreteria e altre entrate
Principali riferimenti normativi: <i>DM 31 ottobre 2003, n. 361</i>		

- Un'altra importante competenza delle Camere di commercio è quella relativa al rilascio di una serie di **certificazioni per il commercio con**

l'estero necessarie alle imprese per il concreto esercizio dell'attività. Si tratta di una competenza che deriva da una serie di norme, accordi, convenzioni nazionali ed internazionali (certificati di origine, carnet ATA, vidimazione su fatture e visto di conformità firma, codice meccanografico, certificato di libera vendita).

Costo per i servizi certificativi relativi al commercio estero € 29.475.887	di cui €19.321.387 coperti dal diritto annuale	di cui €10.154.500 coperti da diritti di segreteria e altre entrate
Principali riferimenti normativi: Art. 2, comma 2, lett. l) della Legge 580/1993 Art. 5, commi 4 e 5 del D.L. 145/2013 convertito in Legge 9/2014		

Funzioni di regolazione del mercato

- Agli uffici metrici delle Camere di commercio sono attribuite funzioni di **metrologia legale** (inizialmente svolte dagli uffici periferici del Ministero dell'Industria e il cui trasferimento è avvenuto con la cd. Legge Bassanini) con funzione di tutela della fede pubblica attraverso il controllo degli strumenti di misura utilizzati, in ogni provincia, negli scambi commerciali (ad es. distributori di carburante, autobotti, bilance, contatori del gas). Solo alcune delle attività: **verificazione prima e periodica, riconoscimento e vigilanza dei laboratori autorizzati al compimento delle verificazioni periodiche, tenuta di registri ed elenchi degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, concessione della conformità ai fabbricanti di strumenti metrici.**

Costi delle attività in materia di metrologia legale € 42.965.850	di cui €33.229.052 coperti dal diritto annuale	di cui €9.736.798 coperti da proventi e altre entrate
Principali riferimenti normativi: Metrologia: Art. 20 del D.Lgs. 112/1998 DM 182/2000 D.Lgs. 22/2007 DM 155/2013 Registro orafi: D.lgs. 251/99		

- Molte Camere di commercio gestiscono territorialmente le **Borse Merci**, luoghi in cui si svolgono le contrattazioni fra operatori di merci, prodotti e servizi che possono formare oggetto di scambi nonché gestione dei listini, della **rilevazione dei prezzi all'ingrosso** e rilascio di certificazioni

conformi su listini o di visti di congruità su fatture. Si tratta di un'attività che consente di avere importanti informazioni sull'andamento di mercato dei diversi prodotti maggiormente rappresentativi del territorio anche per committenze terze (ISTAT, MIPAAF, ecc).

<p>Costi delle gestione delle Borse merci e della rilevazione dei prezzi</p> <p style="text-align: center;">€ 17.125.938</p>	<p><i>di cui</i> €15.934.736 <i>coperti dal</i> <i>diritto</i> <i>annuale</i></p>	<p><i>di cui</i> €1.191.202 <i>coperti da</i> <i>proventi e</i> <i>altre entrate</i></p>
<p>Principali riferimenti normativi: <i>Legge 272/1913,</i> <i>R.D. 4 agosto 1913, n.1068 (regolamento di esecuzione)</i> <i>Decreto 20 aprile 2012, n. 97</i> <i>D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228</i></p>		

- Attraverso la rete dei 105 servizi di conciliazione e di un sistema di risoluzione on-line delle controversie (Conciliacamera), le Camere di commercio svolgono funzioni di **arbitrato amministrato** (negli ultimi dieci anni le Camere di commercio hanno gestito complessivamente 5.000 arbitrati conclusi con un lodo arbitrale mediamente in 140 gg) e di **mediazione e conciliazione** per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori. Divenuta obbligatoria dal 2010, ma operativa nel sistema camerale fin dal 1998, **ad oggi le Camere di commercio hanno gestito oltre 150.000 procedure di conciliazione e di mediazione** con grandi vantaggi di riduzione dei tempi e dei costi per le imprese.

<p>Costi per forme alternative di giustizia (conciliazione, mediazione e arbitrato)</p> <p style="text-align: center;">€ 36.329.970</p>	<p><i>di cui</i> €33.934.548 <i>coperti dal</i> <i>diritto</i> <i>annuale</i></p>	<p><i>di cui</i> €2.395.422 <i>coperti da</i> <i>proventi e</i> <i>altre entrate</i></p>
<p>Principali riferimenti normativi:</p>		

Art. 2, comma 2, lett. g) della Legge n. 580/1993

Art. 19, D.Lgs. 28/2010

Art. 3, comma 2, Legge 281/98

Art. 140 D.lgs.206/2005

- Alle Camere di commercio sono attribuiti per legge funzioni di **vigilanza e ispezione in materia di sicurezza e conformità di numerosi prodotti** immessi sul mercato a tutela del consumatore e di sanzione dei comportamenti lesivi per la salute e la sicurezza dei consumatori nonché per la libera e leale concorrenza tra le imprese. I competenti uffici camerali svolgono presso gli operatori economici ispezioni sulla conformità, tra gli altri, di **giocattoli, etichettatura di prodotti tessili e calzature, prodotti elettrici ed elettronici, dispositivi di protezione** (es. occhiali da sole). Negli ultimi tre anni le Camere hanno svolto **5.700 ispezioni su 29.100 prodotti e strumenti di misura**.
- Sono inoltre attribuite funzioni di **verifica delle clausole vessatorie**, anche attraverso pareri su clausole inique nei contratti, di **predisposizione di contratti tipo** volti ad evitare l'insorgenza di problemi tra consumatori e imprese e che consentono di assicurare regole di trasparenza e di equità, nelle **manifestazioni a premio** (garantendo la presenza di un funzionario camerale obbligatoria per legge in alternativa al notaio).
- Tra le competenze in materiale ambientale, alla Camere di commercio è affidata la ricezione del **Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)** - istituito con la Legge n. 70/1994 - con cui entro il 30 aprile di ogni anno devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione oltre che l'iscrizione e la

gestione del Registro Nazionale dei produttori di Raee, di quello dei Gas Fluorurati e di quello dei produttori di pile e accumulatori.

<p>Costo delle attività di regolamentazione del mercato (sicurezza prodotti, contratti tipo, ambiente etc.)</p> <p style="text-align: center;">€ 48.437.976</p>	<p><i>di cui</i> €38.929.029 <i>coperti dal diritto annuale</i></p>	<p><i>di cui</i> €9.508.948 <i>coperti da proventi, diritti di segreteria e altre entrate</i></p>
<p>Principali riferimenti normativi: Vigilanza: Art. 20 del D.Lgs. 112/2008 D.Lgs. 54/2011</p> <p>Clausole vessatorie e contratti tipo: Art. 2, comma 2, lett. h) della Legge 580/1993</p> <p>MUD e Registri ambiente: Legge 70/1994, D.Lgs. 151/2005, DPR 43/2012, DM 25 settembre 2007, n. 185</p>		

- Le Camere ricevono le domande di **registrazione per marchi di impresa** nazionali e internazionali e delle **richieste di brevetto** per invenzioni industriali e modelli di utilità nonché domande di registrazione per disegni e modelli. L'Ufficio camerale redige il verbale di deposito e rilascia il relativo numero di protocollo che determinerà la posizione con la quale la domanda verrà annotata nei Registri tenuti dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

<p style="text-align: center;">Costi per Brevetti e marchi</p> <p style="text-align: center;">€ 20.065.032</p>	<p><i>di cui</i> €17.201.679 <i>coperti dal diritto annuale</i></p>	<p><i>di cui</i> €2.863.353 <i>coperti da trasferimenti e diritti di segreteria</i></p>
--	--	--

Principali riferimenti normativi:

Art. 147, D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale)

DM 24 ottobre 2008

DM 13 gennaio 2010, n. 33

- Le Camere di commercio hanno competenza ad elevare sanzioni quando viene accertata una violazione delle norme che regolano alcune materie loro affidate. **L'attività sanzionatoria** attribuita dalla legge alla Camera di commercio, in base alla legge 689/81, per violazioni commesse da operatori economici cui siano stati contestati o notificati illeciti amministrativi attraverso verbali elevati da altri **organi accertatori** (polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza...) **tenuti per legge ad inoltrarli alla Camera di commercio** o dalle stesse Camere per le violazioni in materia di pubblicità legale delle imprese o per il saggio dei metalli preziosi, la sicurezza dei prodotti, i pesi e le misure.

Attività sanzionatoria amministrativa ex Legge 689/81 € 22.989.497	di cui €20.781.428 coperti dal diritto annuale	di cui €2.208.070 coperti da diritti di segreteria e altre entrate
--	---	---

Principali riferimenti normativi:

A titolo esemplificativo

Giocattoli - D. Lgs. 54/2011, art. 31

Informazioni consumatore - D. Lgs. 206/2005, art. 12

Tessile - Reg. CE 1007/2011

Prodotti connessi all'energia - D. Lgs. 15/2011, art. 17

Etichettatura prodotti connessi energia - D. Lgs. 104/2012, art. 13

Funzioni per l'informazione e la formazione

- Ogni Camera di commercio, attraverso procedure e bandi, concede capillarmente **contributi sia per la creazione di nuove imprese che per le imprese già esistenti, soprattutto piccole e medie, per azioni destinate a migliorarne la competitività** (ad es. partecipazione a fiere, progetti) con particolare attenzione alle **imprese giovanili e femminili**).

<p>Costi per il sostegno alla nuova imprenditorialità e alla competitività</p> <p>€ 53.708.912 (di cui € 28.538.462 per interventi economici)</p>	<p><i>di cui</i> €34.549.867 <i>coperti dal diritto annuale</i></p>	<p><i>di cui</i> €12.852.963 <i>coperti da entrate proprie (trasferimenti, proventi da gestione servizi etc)</i></p>
	<p>Ricorso a gestione finanziaria e straordinaria, patrimonio</p> <p>€6.306.082</p>	
<p>Principali riferimenti normativi: <i>Legge 580/93, art. 2, comma 2, lett. c) e f)</i></p>		

- Le Camere di commercio promuovono **progetti di alternanza scuola-lavoro** con l'obiettivo di favore un più efficace raccordo fra sistemi formativi e mondo del lavoro e dell'impresa anche attraverso accordi e convenzioni sul territorio che coinvolgono i diversi attori cointeressati all'efficacia dei meccanismi di incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro.

<p align="center">Costi per l'orientamento e l'alternanza scuola-lavoro</p> <p align="center">€ 19.623.389</p> <p align="center">(di cui € 8.376.513 per interventi economici)</p>	<p align="center"><i>di cui</i> €14.899.484 <i>coperti dal diritto annuale</i></p>	<p align="center"><i>di cui</i> €2.419.879 <i>coperti da entrate proprie (trasferimenti, proventi da gestione servizi etc)</i></p>
	<p align="center">Ricorso a gestione finanziaria e straordinaria, patrimonio</p> <p align="center">€2.304.025</p>	
<p>Principali riferimenti normativi: <i>Legge 580/93, art. 2, comma 2, lett. n)</i> <i>D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77</i> <i>Riforma Moratti, Legge 53/2003</i></p>		

- Il Sistema camerale, consapevole che lo sviluppo qualitativo del sistema economico territoriale passa attraverso la formazione professionale, organizza e offre servizi di formazione imprenditoriale e manageriale, di tipo informativo, di qualificazione e riqualificazione aziendale volti allo sviluppo della professionalità e alla diffusione della cultura d'impresa.

<p align="center">Costi per la formazione professionale e manageriale</p> <p align="center">€ 52.021.827</p> <p align="center">(di cui € 20.212.269 per interventi economici)</p>	<p align="center"><i>di cui</i> €41.359.413 <i>coperti dal diritto annuale</i></p>	<p align="center"><i>di cui</i> €4.554.417 <i>coperti da entrate proprie (trasferimenti, proventi da gestione servizi etc)</i></p>
	<p align="center">Ricorso a gestione finanziaria e straordinaria, patrimonio</p>	

	straordinaria, patrimonio €6.107.998
Principali riferimenti normativi: <i>Legge 580/93, art. 2, comma 2, lett. n)</i>	

- Un'attività di grande pregio che fa delle Camere di commercio enti che si distinguono nel mondo della pubblica amministrazione è certamente quella di **Osservatori delle Economie Locali**: le complesse analisi realizzate dal Sistema camerale costituiscono da sempre la base di informazioni statistico-economico per un platea di soggetti molto ampia, dalle altre amministrazioni ai soggetti specializzati (università, centri di ricerca, professionisti) alle stesse imprese per la determinazione delle proprie scelte strategiche. A questa attività si affianca quella di **partecipazione attiva al SISTAN** (Sistema Statistico Nazionale): le Camere di commercio, attraverso la loro articolazione territoriale, svolgono compiti istituzionali in qualità di organi periferici del Sistema Statistico Nazionale e curano per conto dell'ISTAT e di altri organismi rilevazioni statistiche, nell'ambito del Programma Statistico Nazionale, sui principali fenomeni economico-sociali nazionali e locali.

Costi per Osservatori delle Economie Locali e SISTAN € 67.411.167 (di cui € 10.182.450 per interventi economici)	di cui €54.473.758 coperti dal diritto annuale	di cui €5.022.515 coperti da entrate proprie (trasferimenti, proventi da gestione servizi etc)
--	---	---

	Ricorso a gestione finanziaria e straordinaria, patrimonio €7.914.894
Principali riferimenti normativi: <i>Legge 580/93, art. 2, comma 2, lett. d)</i> <i>Decreto legislativo n. 322/1989</i>	

Funzioni e compiti di natura promozionale

Nell'ampia dizione di “**promozione**” rientrano numerosissime azioni e iniziative, spesso molto differenti tra loro, ma tutte accomunate dalle finalità di supporto, stimolo e sviluppo del sistema economico di ogni territorio.

- In questo ambito l'azione più importante, diventata in questi ultimi anni insostituibile, è certamente quella di **favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese anche attraverso il supporto ai Consorzi fidi** come previsto dalla stessa Legge n. 580 del 1993, alla lett. c), comma 2 dell'articolo 2. Quasi tutte le Camere di commercio assegnano annualmente risorse ai Confidi a favore delle imprese del proprio territorio sostenendo i Fondi rischi e contribuendo in tal modo alla fondamentale funzione di garanzia che essi esercitano o consentendo l'erogazione di finanziamenti a tassi agevolati. Il sostegno alle imprese per l'accesso al credito avviene anche attraverso iniziative volte all'abbattimento degli oneri finanziari, allo smobilizzo dei crediti vantati verso le PA e ad altre iniziative territoriali (ad esempio quella del Fondo rotativo Sblocca crediti delle Camere di commercio piemontesi).
- **A queste risorse, in base ad una specifica previsione della Legge di Stabilità 2014, si aggiungono ulteriori 70 milioni di euro l'anno che dal 2014 e per i prossimi tre anni le Camere di commercio saranno tenute a destinare al rafforzamento patrimoniale di tutti i Confidi.**

Costi per il sostegno ai Confidi e iniziative a sostegno dell'accesso al credito	di cui	di cui
€ 112.045.662	€82.439.364	€16.450.770
(di cui € 95.541.040 per interventi economici)	coperti dal diritto annuale	coperti da entrate proprie

<p><i>*Dal 2014 va considerata la destinazione di €70.000.000 al rafforzamento patrimoniale dei Confidi, come previsto dalla Legge Stabilità 2014</i></p>	<p><i>(trasferimenti, proventi da gestione servizi etc)</i></p>
	<p>Ricorso a gestione finanziaria e straordinaria, patrimonio</p> <p>€13.155.529</p>
<p>Principali riferimenti normativi: <i>Legge 580/93, art. 2, comma 2, lett. c)</i> <i>Legge di Stabilità 2014, Legge n. 147/2013, art. 1 co. 55</i></p>	

- L'attività di **internazionalizzazione** delle Camere di commercio si articola in vari servizi che vengono offerti alle imprese, che operano o intendono operare con l'estero, soprattutto attraverso gli **Sportelli World Pass** costituiti presso tutte le Camere di commercio e che costituiscono il primo front office fisico e telematico al quale rivolgersi per un primo orientamento, per l'informazione e l'assistenza concreta sui temi legati al commercio estero (certificazioni, procedure doganali, fiscali e assicurative, normative internazionali, servizio gratuito di consulenza per risposte personalizzate sulle operazioni con l'estero) ma anche attraverso iniziative promozionali dedicate (missioni, partecipazione a fiere o progetti speciali).

<p>Costi per Internazionalizzazione</p> <p>€ 125.873.479</p> <p>(di cui € 82.078.915 per interventi economici)</p>	<p><i>di cui</i></p> <p>€73.052.005</p> <p><i>coperti dal diritto annuale</i></p>	<p><i>di cui</i></p> <p>€38.042.391</p> <p><i>coperti da entrate proprie</i></p> <p><i>(trasferimenti, proventi da gestione)</i></p>
---	--	---

	<i>servizi etc)</i>
	Ricorso a gestione finanziaria e straordinaria, patrimonio €13.155.529
Principali riferimenti normativi: <i>Legge 580/93, art. 2, comma 2, lett. e)</i> <i>D.L. 98/2011, art. 14</i>	

- Le azioni di valorizzazione e **promozione del territorio** svolte dall'intero Sistema camerale sono numerosissime e puntano in particolare alla valorizzazione dei luoghi e delle produzioni agro-alimentari di eccellenza, del turismo ma anche delle infrastrutture. Il Sistema camerale supporta progetti di **marketing territoriale**, al fine di sostenere lo sviluppo locale e di attrarre investimenti esteri aumentandone la capacità di attrazione e portando valore aggiunto alle imprese.
- L'attività delle Camere di commercio a tutela del **Made in Italy** è molto diversificata, va dalla promozione all'individuazione delle produzioni, dalla stesura dei disciplinari fino all'istituzione di marchi collettivi. Le Camere sostengono e promuovono la competitività delle imprese e delle filiere, realizzando iniziative e interventi, a livello sia regionale che nazionale (l'esempio più recente è il progetto "Made in Italy: Eccellenze in Digitale" realizzato con Google).
- Le Camere di commercio, inoltre, svolgono azioni di sostegno e di valorizzazione del **turismo** nei propri territori anche in sinergia con altri enti e attraverso azioni di partenariato con le amministrazioni locali oltre alle iniziative mirate alle imprese, in particolare con lo sviluppo della

certificazione di qualità ("Ospitalità italiana") e con corsi di formazione e aggiornamento professionale.

- Le Camere di commercio da sempre promuovono lo sviluppo di strutture e **infrastrutture** di interesse economico, sia materiali che immateriali, apportando ingenti risorse finanziarie per sostenere anche la realizzazione e la gestione di opere infrastrutturali di logistica, trasporto e di supporto all'economia.

<p>Costi per promozione del territorio</p> <p>€ 275.788.024 (di cui € 196.917.527 per interventi economici)</p>	<p><i>di cui</i> €157.317.523 <i>coperti dal diritto annuale</i></p>	<p><i>di cui</i> €86.089.621 <i>coperti da entrate proprie (trasferimenti, proventi da gestione servizi etc)</i></p>
	<p>Ricorso a gestione finanziaria e straordinaria, patrimonio</p> <p>€32.380.881</p>	
<p>Principali riferimenti normativi: <i>Legge 580/93, art. 2, comma 2, lett. c)</i></p> <p>Made in Italy: <i>Legge n. 580/93, art. 2, comma 2, lett. e)</i> <i>D.L. 83/2012, art. 43</i></p>		

- Ogni Camera di commercio, attraverso apposite procedure e bandi, concede **contributi per favorire** l'innovazione tecnologica, e la promozione di nuovi modelli di sviluppo (reti di imprese, CSR, green economy).


Costi per il sostegno all'innovazione € 63.163.855 (di cui € 49.603.721 per interventi economici)	<i>di cui</i> €36.311.631 <i>coperti dal</i> <i>diritto</i> <i>annuale</i>	<i>di cui</i> €19.436.016 <i>coperti da</i> <i>entrate</i> <i>proprie</i> <i>(trasferimenti,</i> <i>proventi da</i> <i>gestione</i> <i>servizi etc)</i>
	Ricorso a gestione finanziaria e straordinaria, patrimonio €7.416.208	
Principali riferimenti normativi: <i>Legge 580/93, art. 2, comma 2, lett. c) e f)</i>		

Allegato 3

Indagine conoscitiva sul disegno di legge n. 1577 «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

Roma, 18 settembre 2014

IL SISTEMA CAMERALE ITALIANO IN EUROPA



**Numero di imprese per
CCIAA
(Confronto Paesi con iscrizione
obbligatoria)**

- Imprese iscritte
- Diritto annuale incassato
- Media per impresa

Media per
impresa
548 €


Media per
impresa
285 €

Media per
impresa
129 €

1.370.000.000 €

873.000.000 €

780.450.000 €



(*) Considerando anche le Unità Locali, i soggetti iscritti in Italia sono 7.190.000 e la media è pari a 109 €

(**) Imprese tenute al pagamento. Le imprese di minori dimensioni sono esentate

UNIONCAMERALE SISTEMA CAMERALE ITALIANO IN CONFRONTO CON IL SISTEMA TEDESCCO

CAMERE DI COMMERCIO DITALE

CCIAA con < 40.000 imprese

CCIAA con imprese tra 40.000 e 80.000


CCIAA con > 80.000 imprese

CCIAA	Imprese	CCIAA	Imprese	CCIAA	Imprese	CCIAA	Imprese	CCIAA	Imprese	CCIAA	Imprese	CCIAA	Imprese
Bremerhaven	6.411	Isernia	9.008	Prato	33.488	Hagen	41.257	Rimini	40.752	Chemnitz	81.086	Vicenza	83.473
Coburg	8.532	Gorizia	10.879	Benevento	34.720	Offenbach	41.521	Ravenna	41.116	Koblenz	94.128	Genova	86.574
Limburg	12.416	Vibo Valentia	13.056	Ragusa	35.175	Bremen	42.630	Agrigento	41.260	Dresden	96.951	Caserta	89.774
Fulda	13.071	Aosta	13.544	Pescara	35.884	Braunschweig	42.943	Pesaro Urbino	41.745	Frankfurt am	97.400	Treviso	90.986
Dillenburg	13.071	Verbania	13.585	Teramo	36.487	Gießen-Friedberg	43.429	Mantova	42.291	Main	108.744	Bergamo	96.019
Wetzlar	18.965	Oristano	14.573	Brindisi	36.736	Flensburg	43.492	Pisa	43.299	Bielefeld	128.246	Bologna	96.766
Detmold	20.664	Rieti	15.147	Ferrara	36.851	Münz	43.710	Forlì-Cesena	43.554	Augsburg	144.715	Verona	96.842
Neubrandenburg	23.858	Enna	15.154	Siracusa	37.597	Frankfurt (Oder)	44.198	Avellino	43.898	Nürnberg	148.322	Palermo	97.901
Schwerin	24.245	Sondrio	15.383	Viterbo	37.797	Bayreuth	47.397	Lucca	43.936	Münster	148.322	Padova	99.781
Suhl	24.387	Belluno	16.311	Arezzo	38.209	Stade	48.521	Alessandria	45.096	Köln	148.500	Catania	100.928
Heidenheim	24.460	Trieste	16.716	Potenza	38.407	Essen	48.830	Chieti	45.985	Hannover	159.043	Firenze	109.266
Siegen	24.568	Crotone	16.869	Macerata	39.623	Magdeburg	50.573	Frosinone	46.339	Stuttgart	159.085	Salerno	119.930
Aschaffenburg	27.208	Verelli	17.277	Lodi	17.367	Heilbronn	50.888	Trepani	46.814	Hamburg	167.370	Brescia	121.364
Hannau	27.565	Biella	19.177	La Spezia	20.770	Bonn	55.779	Parma	46.903	Berlin	275.521	Bari	150.973
Trier	28.864	Matera	21.853	Matera	21.853	Saarbrücken	56.260	Ancona	47.062	München	377.986	Torino	231.081
Ulm	29.731	Terni	22.042	Fermo	22.482	Dortmund	57.156	Taranto	47.902	TOTALE	5.227.606	Napoli	273.410
Villingen-Schwenningen	30.097	Massa Carrara	22.595	Ascoli Piceno	24.705	Duisburg	58.045	Pavia	48.961	Milano	358.006	Roma	464.986
Bochum	30.357	Asti	24.885	Wurzburg	59.003	Lüneburg	58.514	Como	49.333	TOTALE	6.060.960		
Enden	30.576	Caltanissetta	24.915	Freiburg	58.849	Wolfsburg	58.514	Reggio Emilia	56.460				
Weingarten	31.358	Campobasso	26.011	Osnabrück	52.209	Wolfsburg	58.514	Bolzano	57.849				
Gera	34.285	Imperia	26.420	Würzburg	62.047	Leipzig	67.158	Latina	57.952				
Cottbus	34.587	Lecce	26.935	Erfurt	65.200	Karlsruhe	66.543	Messina	60.223				
Arnsberg	35.799	Nuoro	27.549	Karlsruhe	66.543	Leipzig	67.158	Cosenza	66.079				
Wuppertal	36.213	Pordenone	27.614	Kiel	67.715	Leipzig	67.158	Cagliari	69.881				
Konstanz	36.263	Rovigo	28.495	Potsdam	69.527	Odenburg	69.687	Varese	71.412				
Rostock	36.594	Grosseto	29.097	Darmstadt	70.222	Darmstadt	70.222	Cuneo	71.845				
Pforzheim	38.173	Siena	29.369	Kassel	73.238	Kassel	73.238	Monza e Brianza	72.154				
Reutlingen	38.972	Cremona	30.406	Mannheim	73.800	Mannheim	73.800	Lecce	72.251				
Wiesbaden	38.984	Piacenza	30.758	Lübeck	74.033	Lübeck	74.033	Foggia	72.381				
		L'Aquila	30.978	Passau	74.244	Passau	74.244	Perugia	73.451				
		Savona	31.137	Regensburg	77.260	Regensburg	77.260	Modena	75.158				
		Novara	31.667	Düsseldorf	77.745	Düsseldorf	77.745	Venezia	77.288				
		Livorno	32.395	Ludwigshafen	78.541	Ludwigshafen	78.541						
		Catanzaro	32.839	Krefeld	78.557	Krefeld	78.557						
		Pistoia	32.909	Aachen	79.037	Aachen	79.037						





- Le Camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale (L. 580/1993), articolati su tutto il territorio nazionale
- Il finanziamento delle Camere di commercio viene garantito dal «diritto annuale» versato dai soggetti iscritti nel Registro delle imprese
Non grava quindi sul bilancio statale
- Il diritto annuale incassato nel 2013 è pari a 780,5 milioni di euro, in riduzione del -3% rispetto al 2012 e del -13% rispetto al 2008

LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE [2012]





Negli ultimi anni le Camere di commercio hanno garantito l'erogazione dei servizi e hanno destinato più risorse all'economia, pur in presenza di un trend fortemente decrescente del personale e di una contrazione dei proventi (la cui fonte principale è il diritto annuale versato dalle imprese).




LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Interventi economici per impresa (euro)




83,5 milioni di euro (fiscaltà 2012)


Trasferimenti allo stato



Destinazione degli oneri correnti delle Camere di commercio nel 2012




I COMPITI E LE FUNZIONI DEL SISTEMA



Le Camere di commercio tutelano gli interessi dei protagonisti del mercato: imprenditori, professionisti, consumatori. Instaurano vere e proprie "reti di fiducia", all'insegna dell'equità, della certezza delle regole, della correttezza e trasparenza nelle transazioni, dell'affidabilità delle informazioni riguardanti i fatti e gli atti della vita d'impresa.

- Registro delle imprese
- Albo imprese artigiane
- Registri ambientali e raccolta dati ambientali (MUD, FGAS, RAEE, PILE)
- Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali


Pubbliche
amministrazioni




per imprese e
professionisti

- Metrologia legale
- Protesti cambiali
- Giustizia alternativa
- Tutela del mercato: controllo clausole vessatorie e predisposizione contratti tipo

Authority locali



per imprese e
consumatori



↳ È un registro pubblico digitale che poggia su una comune infrastruttura telematica nazionale

↳ Rappresenta l'anagrafe delle imprese e fornisce un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa di qualsiasi forma giuridica e settore

↳ Assicura un sistema organico di pubblicità legale delle imprese, garantendo tempestività dell'informazione, trasparenza, legalità

Contiene informazioni economico-amministrative relative a :

oltre 6 milioni di imprese

10 milioni di persone
(soci, amministratori, altre cariche)

900.000 bilanci di Società per anno

Volume medio annuo

40 milioni visure estratte

2 milioni copie di atti

3,5 milioni copie di bilanci

6,5 milioni accessi da parte di Autorità giudiziarie e Forze dell'ordine

4,3 milioni pratiche totali evase

5,4 giorni lavorativi mediamente necessari per una pratica di iscrizione d'impresa

Attività e risultati




REGOLE E SERVIZI

*Comunicazione unica e
semplificazione per le imprese*

Da aprile 2010 le pratiche di iscrizione degli atti nel Registro delle imprese sono inviate per via telematica alle Camere di commercio che a loro volta le trasmettono all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

La procedura della «comunicazione unica» consente una semplificazione amministrativa e una riduzione dei costi a carico delle imprese.

adempimenti




Comunicazione unica



13,4 milioni pratiche nel triennio 2011-2013

11.889 media pratiche al giorno

Pratiche trasmesse ad
altre amministrazioni 6,4
milioni



Per rendere più semplice e meno costosa la vita delle imprese nei rapporti con la PA, le Camere di commercio lavorano a fianco dei Comuni nella realizzazione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) in un quadro di digitalizzazione, dematerializzazione degli adempimenti e semplificazione amministrativa. Le Camere, mettendo in campo proprie risorse, si occupano della gestione (totalmente digitale) degli Sportelli SUAP del 39% dei Comuni italiani.





Attività e risultati

- 620** arbitrati gestiti annualmente, con 2,3 milioni di euro di valore medio degli arbitrati conclusi e 140 giorni di durata media
- 41.923** conciliazioni gestite, 79.900 euro di valore medio delle conciliazioni concluse e 46 giorni di durata media dall'inizio dell'obbligatorietà
- 105** uffici di conciliazione/mediazione
- 222** procedure attivate e 178 procedure concluse per il controllo sulla presenza delle clausole inique inserite nei contratti
- 77** iniziative/procedure attivate in materia di predisposizione e promozione di contratti-tipo
- 5.749** verifiche su 29.128 prodotti e strumenti metrici
- 1 milione** carte tachigrafiche rilasciate dall'avvio del servizio

7,3 milioni di euro di
Interventi economici

La natalità delle imprese è un punto di forza del sistema economico italiano, anche se il 50,1% delle imprese cessa la propria attività entro i 5 anni dalla nascita (era il 45,4% nel 2004).

È perciò indispensabile potenziare le attività a sostegno di un avvio consapevole dell'attività d'impresa affinché possa superare la delicata fase dello start-up.

Attività e risultati
2012

41.888 utenti dei servizi per l'imprenditorialità (aspiranti imprenditori, giovani, donne, immigrati)


11% aspiranti imprenditori che hanno aperto un'attività

27,2 milioni di euro
di interventi
economici

Attività e risultati
2012

85,2 milioni di euro risorse destinate a sostenere l'accesso al credito delle piccole imprese

211 Confidi che hanno ricevuto contributi (con 962.229 imprese associate)



Ripartizione dei contributi ai Confidi per settore

Attività e risultati
2012

96.151 utenti degli uffici marchi e brevetti

16.840 utenti dei **66** centri di documentazione e informazione attivi presso le Camere di commercio in materia di brevetti e innovazione

1.632 collaborazioni e voucher erogati tramite bando alle imprese per accedere ai servizi di università e centri di ricerca pubblici (Area Science Park, CNR, ENEA, ecc.)

41,9 milioni di euro
di interventi
economici




COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

*Formazione e valorizzazione
del capitale umano e professionale*

Attività e risultati
2012

1.297

percorsi di alternanza scuola-lavoro



453 istituti scolastici coinvolti e **22.022** studenti partecipanti

3.057 imprese coinvolte e **2.801** imprese ospitanti stage/tirocini

5.165 studenti collocati in stage/tirocinio aziendale

129.834

ore totali di formazione per **104.343** partecipanti a corsi e seminari organizzati dalle Camere di commercio

38,0 milioni di euro
di Interventi
economici

Le azioni di tutela e valorizzazione del Made in Italy messe in atto dalle Camere di commercio si sostanziano in attività di qualificazione delle produzioni attraverso marchi di qualità.

Attività e risultati
2012

8.292 imprese coinvolte nelle iniziative promozionali per la tutela delle filiere attraverso marchi di origine o di qualità

11.554 imprese coinvolte nelle iniziative per la valorizzazione delle produzioni locali

50 marchi collettivi registrati nel settore dell'artigianato

2.000 imprese aderenti al sistema volontario di tracciabilità dell'origine delle fasi di lavorazione per valorizzare i prodotti delle filiere oro e moda


9.430 imprese e utenti supportati in materia di energia, CSR e green economy presso gli sportelli camerale dedicati

44,1 milioni di euro
di interventi
economici

Attività e risultati
2012

- 6.500** strutture che hanno conseguito il marchio di qualità turistica
- 1.500** ristoranti italiani in 56 paesi nel mondo che hanno conseguito il marchio di qualità con il coinvolgimento di 75 Camere italiane all'estero
- 39** Osservatori camerale sul turismo
- 4.279** partecipanti ai corsi di formazione sul turismo
- 3.107** imprese italiane e 2.348 operatori stranieri coinvolti in 244 iniziative B2B e di marketing turistico
- 638** iniziative culturali finalizzate all'attrazione turistica sul territorio in partenariato con Comuni e altri enti locali

52,7 milioni di euro
di Interventi
economici



Le azioni di sviluppo del mercato si concentrano in particolare verso una dimensione globale e internazionale, essendo fondamentali i mercati di sbocco esteri per consolidare la ripresa e aumentare la competitività delle imprese.

SUPPORTO PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

incontri B2B con buyer e operatori economici

partecipazione a fiere internazionali e di settore

eventi internazionali

incoming e outgoing

workshop e seminari

sportelli informativi

SERVIZI PER IL
COMMERCIO ESTERO

rilascio certificati d'origine

validazione fatture


visto poteri firma

carnet ATA

visto deposito atti

attestati di libera vendita

codice meccanografico





Il sistema a rete «Worldpass» è diffuso su tutto il territorio nazionale ed è articolato a rete in **105 Sportelli** che forniscono servizi per le imprese che vogliono operare sui mercati esteri.

Attività e
risultati 2012

74.201 utenti delle attività di informazione, consulenza, formazione e accompagnamento in tema di internazionalizzazione

81 Camere di commercio italiane all'estero, **38** Camere italo-estere e **154** antenne/desk all'estero appartenenti al Sistema camerale

717 azioni di supporto per favorire la partecipazione delle aziende italiane a fiere internazionali con ICE, MAE, Regioni, ecc.

400 missioni commerciali all'estero organizzate su richieste delle filiere produttive (agro-industria, meccanica, TAC, energia, infrastrutture, legno-arredo) nell'ambito del Programma di attività integrato con Ministeri e ICE (Cabina di regia)

82,7 milioni di euro
di Interventi
economici



365 euro per
impresa
esportatrice



I servizi certificativi per l'estero sono obbligatori in quanto richiesti da Convenzioni internazionali o da Stati esteri. La loro efficiente erogazione rappresenta un alleggerimento dei costi per le imprese esportatrici.

Attività e risultati
2012

728.461 certificati d'origine

9.450 carnet ATA



3.804 attestati di libera vendita

281.835 visti di conformità firma

43.017 legalizzazioni firme estero


9.383 visti congruità prezzi


68.344 altri visti diversi





Il Sistema camerale è protagonista di una serie di azioni per migliorare le condizioni generali del contesto socio-economico, al fine di favorire una crescita equilibrata del tessuto imprenditoriale.





Attività e risultati
2012

- 79** iniziative realizzate per lo sviluppo delle *smart cities*
- 31.246** imprese coinvolte in attività di valorizzazione del territorio nel settore del commercio e dei servizi (promozione dei distretti commerciali, rivitalizzazione dei centri storici, ecc.)
- 127.558** imprenditori e altri soggetti coinvolti nelle attività di marketing territoriale
- 22** Camere di commercio componenti dei Comitati di sorveglianza dei POR FESR e FSE 2007-2013
- 454** bandi/avvisi nazionali a cui hanno partecipato le Camere di commercio a valere sulla programmazione 2007-2013
- 326** progetti europei a "Sportello Bruxelles" a cui le Camere di commercio hanno partecipato a valere sulla programmazione 2007-2013



COMPETITIVITÀ DEI TERRITORI
*Informazione economica, studio e
monitoraggio delle economie locali*

Attività e risultati
2012

1.138 studi e ricerche effettuate dalle Camere di commercio

32.148 riprese sulla stampa nazionale e locale degli studi statistici del sistema camerale sulla situazione e l'evoluzione delle economie territoriali

422 riviste e pubblicazioni delle Camere di commercio

122 progetti/iniziative di ricerca e monitoraggio delle economie locali svolte in collaborazione con enti locali tra il 2012 e il 2013


4.319.112 accessi alle informazioni on-line inerenti agli andamenti congiunturali del mercato del lavoro (Excelsior)
+29,5% rispetto al 2011



489 Infrastrutture strategiche per i territori alla promozione e gestione delle quali il Sistema camerale partecipa.

- ↳ **109** di supporto all'economia
 - ↳ **71** nel sistema fieristico ed espositivo
 - ↳ **38** mercati agroalimentari e centri commerciali)
- ↳ **343** di trasporto
 - ↳ **30** porti
 - ↳ **95** aeroporti
 - ↳ **96** strade
 - ↳ **49** intermodalità e logistica
 - ↳ **73** sviluppo economico/infrastrutturale del territorio
- ↳ **28** di rete
 - ↳ **6** ambiente
 - ↳ **22** telecomunicazioni/energia)

GIUDIZIO SULL'EFFICIENZA DEGLI ENTI PIÙ UTILIZZATI DALLE IMPRESE



Fonte: indagine «La soddisfazione delle imprese circa alcuni Enti della Pubblica amministrazione» (ISPO, 2014)

L'indagine è stata condotta su 1.303 imprese, di cui 1.003 di piccole dimensioni, articolate per classe di addetti, macrosettore, area geografica. I dati riportati fanno riferimento alle imprese con meno di 50 dipendenti.

Allegato 4

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577
“RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”**

**IL RUOLO DEI SERVIZI EROGATI DALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER LA COMPETITIVITA' ECONOMICA: IL
RUOLO E IL PUNTO DI VISTA DELLE CAMERE DI COMMERCIO**

Roma, 18 settembre 2014

GLI ONERI AMMINISTRATIVI LEGATI AL “FARE IMPRESA” IN ITALIA E LA SODDISFAZIONE VERSO I SERVIZI RESI DALLA P.A.

Semplificare significa rendere semplice o più semplice. Nell’ambito pubblico, **il richiamo alla nozione di semplificazione viene associato a concetti di efficienza della pubblica amministrazione, di innalzamento della produttività e, più in generale, di competitività e sviluppo del Paese.** Liberare risorse ora dedicate a oneri burocratici significa poterle indirizzare ad altri impieghi - pubblici e privati - più meritevoli e comunque fonte di maggior benessere per le imprese e le famiglie.

In ambito europeo, non si è mancato di sottolineare la necessità di adottare **misure di stimolo alla competitività**, traducibili concretamente anche nelle raccomandazioni di riduzione degli oneri amministrativi e di miglioramento del quadro normativo. Il rilancio della competitività necessita infatti di un contesto amministrativo complessivamente più favorevole alle imprese: è fondamentale non solo ridurre le tasse sul lavoro e sui fattori produttivi, ma anche sprechi e inefficienze, rendendo la Pubblica Amministrazione efficiente e, quindi, di supporto alla crescita delle aziende, sia in termini economici che occupazionali. Secondo i più recenti dati della Relazione sulla competitività europea 2014 *"Aiutare le imprese a crescere"* della **Commissione Europea, in Italia la durata e il numero di formalità burocratiche richieste dalla Pubblica Amministrazione costano alle imprese circa 31 mila miliardi di euro l’anno.** Un fenomeno che viene collegato a una legislazione poco chiara, a una mancanza di comunicazione tra amministrazioni differenti, a una mancanza di trasparenza e a un elevato numero di procedure da seguire. Altro problema è legato al ritardo con cui sono pagati i fornitori (180 giorni in media): nell’ultimo trimestre del 2013, il 62,5% delle fatture in termini di valore non sono state pagate.

E’ evidente che, nel contesto italiano, i temi sollevati a livello europeo rappresentano le “tessere” di un quadro generale che sembra a gran voce richiedere un’attenta riflessione sulle procedure amministrative e politiche di governo pubblico. Ciò che è chiaro è che **una semplificazione effettiva del sistema amministrativo italiano** richiede in prima battuta la riduzione dello stock normativo e, al contempo, un riassetto della normativa e di monitoraggio delle procedure attuative. In secondo luogo, necessita la promozione di una maggiore qualità della regolazione e di una maggiore attenzione a misure di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi. Molteplici sono gli sforzi che sono stati compiuti negli ultimi anni nei diversi ambiti, che **hanno spesso avuto come protagonista il Sistema delle Camere di commercio.** Meno evidente è, invece, come questa semplificazione sia stata o possa essere, in ultima istanza, di fatto raggiunta, partendo dalle informazioni quali-quantitative oggi disponibili a livello nazionale e internazionale.

Le istituzioni internazionali svolgono un ruolo cruciale nello studio degli oneri amministrativi da regolazione e nell’analisi comparativa dei sistemi. A partire dal 2003, **la World Bank sviluppa un rapporto sulla onerosità dei sistemi regolamentari,**

denominato *Doing Business* (d'ora in poi *Fare Impresa*). Gli indicatori inclusi nel rapporto costituiscono, infatti, un riferimento per "misurare" l'intensità delle riforme; essi pongono altresì attenzione all'attuazione effettiva delle norme, un metro per comprendere come si è modificato negli ultimi anni rapporto tra le amministrazioni pubbliche e le imprese.

Secondo gli esperti della Banca Mondiale, gli ultimi dati pubblicati nel *Doing Business 2014* (relativi al 2013, gli ultimi al momento disponibili a livello comparativo) mostrano un miglioramento complessivo per l'Italia, con un **lieve miglioramento nell'indice aggregato sul "Fare Impresa"** rispetto all'edizione 2013 (dal 67° posto al 65° nella graduatoria mondiale dei Paesi). Tuttavia, per valutare appieno l'impatto dell'evoluzione normativa, vale la pena effettuare un'analisi disaggregata di medio periodo dei principali indicatori che compongono l'indice, comparando anche le situazioni dei Paesi più rappresentativi: Francia e Germania (Europa continentale), Italia e Spagna (Europa Mediterranea), Regno Unito e Stati Uniti (Paesi anglosassoni) e Svezia (Paesi nordici).

All'interno dei procedimenti principali del *Fare Impresa* (es.: avviare l'attività, pagare le imposte, garantire l'esecutività di un contratto, ecc.) è possibile evidenziare innanzitutto quelli legati ai **tempi necessari all'avvio di una nuova impresa**, misurati in termini di giorni (una metrica meno legata a specificità non confrontabili fra paesi) e rappresentativi, quindi, della durata media per il completamento delle necessarie procedure. Nell'**Avvio dell'attività**, l'Italia, con 6 giorni per l'inizio dell'attività, si colloca poco al di sopra degli Stati Uniti (la nazione che espone i tempi più stretti, 5 giorni), con un dimezzamento rispetto al 2005. **Oggi l'Italia si posiziona meglio dei più importanti partner commerciali** come la Francia, la Germania, il Regno Unito, la Spagna. E' un risultato di tutto rilievo, il cui merito è da attribuirsi alle amministrazioni deputate a seguire l'iter amministrativo necessario.

Il quadro invece muta sostanzialmente passando dalle fasi di avvio alle procedure che accompagnano l'operatività dell'impresa: in quest'ambito, **l'esecutività dei contratti** si profila sicuramente come un motivo di ostacolo per chi fa impresa in Italia. Nonostante si tratti di un fronte su cui nel corso degli ultimi anni si è lavorato molto (rispetto al 2005 ci vogliono 200 giorni in meno) il divario con gli altri paesi rimane molto ampio: occorrono infatti poco meno di 1.200 giorni per arrivare alla conclusione di un contenzioso commerciale. Solo **l'Italia fra i principali Paesi denota un ritardo di questa dimensione** (quasi nessuno degli altri Paesi supera i 500 giorni), che fa fatica a colmare e che nell'ultimo triennio non ha subito alcun miglioramento, richiamando così l'urgenza di interventi mirati su alcune problematiche profondamente radicate nel nostro sistema amministrativo-giudiziario.

A fronte di un quadro internazionale che offre evidenze positive su alcuni aspetti che riguardano lo sforzo delle amministrazioni nel garantire **l'apertura del mercato** a nuovi soggetti, facilitandone l'ingresso con procedure più snelle e brevi, si contrappone, quindi,

una situazione dagli ampi margini di miglioramento sul versante delle azioni che potrebbero essere adottate a favore della concreta operatività delle imprese.

Per rispondere all'obiettivo di valutare la percezione dei destinatari dei provvedimenti in materia di *business facilitation*, è attivo ormai da molti anni un **monitoraggio condotto da Unioncamere** e realizzato attraverso una rilevazione diretta su un campione significativo di imprese italiane dell'industria e dei servizi con almeno un dipendente, **inserita tra le indagini con obbligo di risposta previste dal Programma statistico nazionale e, quindi, parte integrante della statistica ufficiale del nostro Paese.**

Su questo terreno, risulta innanzitutto interessante comprendere quale sia il **grado di soddisfazione percepito dalle imprese rispetto ai servizi forniti dalle Pubbliche Amministrazioni**, a partire dai fattori legati alla **riduzione diretta dei costi diretti e indiretti a carico delle aziende** in conseguenza dello snellimento degli adempimenti amministrativi. In particolare, a fronte di un continuum normativo teso a facilitare e a rendere meno onerosa la macchina burocratica che lavora a fianco delle imprese, quest'ultime **non sembrano avvertire gli auspici benefici in termini quantitativi.** L'indagine di Unioncamere mette in evidenza che negli ultimi anni il **costo di espletamento delle pratiche amministrative** (al netto dei costi del personale aziendale) viene giudicato **sostanzialmente invariato** dalla maggior parte delle imprese (per il 74% delle imprese nel 2013 rispetto al 2012 e per il 68% delle imprese nel 2011 rispetto al 2010); al contempo, la platea degli **operatori che hanno apprezzato un incremento dei costi rimane invece consistente** (il 23% del totale) nelle due indagini considerate. Questo andamento potrebbe essere in parte spiegato dalle difficoltà dei bilanci aziendali legate al pesante clima congiunturale che si protrae nel tempo e che potrebbe peggiorare, almeno in termini relativi, la percezione degli impegni di spesa connessi agli adempimenti amministrativi. Ma tali percezioni sono comunque accompagnate da un altro segnale poco confortante, riguardante la **ridotta quota** degli operatori economici che, all'opposto, sostengono di aver **sperimentato una riduzione dei costi**, pari appena al 3%, assottigliatasi, di circa 5 punti rispetto al 2011. Anche sotto l'aspetto previsionale, le imprese **non si attendono per il 2014 miglioramenti dal lato dei costi degli adempimenti amministrativi**, visto che nel 73% dei casi ritengono di dover corrispondere un ammontare che non si discosterà da quello dell'anno precedente, mentre poco meno di un quarto di imprese si esprime per un innalzamento.

Se, in media per ciascuna impresa, nel 2013 l'aumento dei costi è stato del 2,0%, in realtà tale incremento sarebbe potuto risultare decisamente più elevato senza l'effetto innescato **dall'adozione di modalità telematiche e dall'utilizzo delle tecnologie digitali.** Su questo versante va però evidenziato che, in base dei risultati dell'indagine Unioncamere, tra le imprese che hanno deciso di effettuare per via telematica le operazioni amministrative già disponibili online, **solo il 26% dichiara che la telematica ha indotto una riduzione delle spese**, ed esiste addirittura una quota – sia pur limitata – di imprenditori che attribuiscono ai servizi telematici addirittura un aumento della spesa (3%). Sebbene si sia peraltro un po' attenuato nel tempo l'effetto positivo della telematica in termini di abbattimento dei costi

degli adempimenti, essendo tali procedure ormai entrate a regime da qualche anno, rimane indubbio che le tecnologie digitali costituiscono la frontiera della semplificazione per la maggior parte delle imprese italiane, dato che sono utilizzate da quasi il 90% degli operatori, mentre nel 2005 era diffusa appena tra il 32% delle imprese.

Chiamate a formulare una **valutazione complessiva sui “servizi” erogati dalle Pubbliche Amministrazioni** (il concetto di “servizio” è qui inteso in senso piuttosto ampio e comprende sia aspetti misurabili, come i tempi per l’espletamento delle pratiche, ma anche valutazioni di massima sulla professionalità del personale delle Amministrazioni), le dichiarazioni - anche se continuano a mostrare una **prevalente insoddisfazione** (sono poco soddisfatti o del tutto insoddisfatti 7 imprenditori su 10) – sembrano indicare **una lieve moderazione del giudizio negativo** rispetto al più recente passato.

Al di là dei costi specificamente legati all’espletamento dei diversi adempimenti amministrativi, l’indagine evidenzia, inoltre, che **la quota versata dalle imprese nei confronti delle Camere di commercio risulta sensibilmente inferiore rispetto agli altri soggetti pubblici** (soprattutto da parte delle piccole imprese), visto che l’83% delle aziende dichiara di spendere **al massimo 500 euro all’anno**. Nelle altre amministrazioni invece la maggior parte delle imprese dichiara di versare una quota superiore a 500 euro all’anno, e nello specifico il 54% delle imprese versa più di 500 euro alle Province, il 60% alle Regioni fino ad arrivare al 75% ai Comuni, verso i quali, addirittura, la maggioranza delle imprese dichiara di spendere oltre 3.000 euro l’anno. Peraltro, **le Camere di commercio risultano anche in cima alla classifica degli enti per i quali si ritiene che le quote versate siano adeguate rispetto ai servizi offerti e alle attività realizzate** (dichiarazioni che, va sottolineato, sono state rilasciate prima delle recenti decisioni del Governo sulla riduzione del diritto annuale nel prossimo triennio). Nel dettaglio, tale adeguatezza viene dichiarata dal 57% delle piccole imprese italiane, a fronte del 48% riscosso dalle Province, del 43% portato a casa dalle Regioni, per finire con il 37% dei Comuni.

A completamento di questo quadro si affiancano le dichiarazioni concernenti il **grado di fiducia nei confronti delle singole amministrazioni pubbliche**, che consentono di tratteggiare però un quadro meno fosco rispetto a quello che emerge quando si parla genericamente di “Pubblica Amministrazione”. E’ verosimile che i soggetti pubblici che poi agiscono sul territorio abbiano un profilo più definito, cui vengono riconosciute più qualità e un maggior grado di efficienza e rispondenza alle esigenze degli operatori economici, che induce le imprese a formulare giudizi sufficientemente positivi. La **fiducia raggiunge i livelli massimi** (oltre 54 imprese su cento dichiarano di averne molta o abbastanza) nei confronti delle **Camere di commercio**, seguite dalle ASL (con circa 47 imprese su cento); invece, in fondo alla graduatoria si posizionano Regioni e Province, con meno di un terzo di imprese che si esprimono con favore nei loro confronti. Il posizionamento delle Camere di commercio nella graduatoria rispetto al grado di fiducia delle imprese trae fondamento dal riconoscimento di un ruolo di **supporto distintivo proprio nell’ambito dei temi della semplificazione burocratica**: oltre un terzo delle imprese segnala questa attività come la più caratterizzante tra quelle fornite dalle Camere di commercio.

Questo impegno delle Camere di commercio sul versante della *business facilitation* che trova un riscontro nelle dichiarazioni delle imprese, è seguito a una certa distanza, ma comunque con un forte apprezzamento, dalle iniziative che riguardano **l'informazione economica locale**, che si avvalgono da tempo ormai dell'accredito da parte del Sistema Statistico Nazionale, di cui Unioncamere e gli Uffici studi delle Camere di commercio fanno parte. Che l'attenzione al territorio sia puntuale è confermato anche dal riconoscimento che viene attribuito alle Camere di commercio nella **promozione dello sviluppo territoriale**, che occupa la terza posizione nella graduatoria delle competenze per le quali il Sistema camerale suscita negli imprenditori una maggiore affidabilità rispetto alle altre Pubbliche Amministrazioni. A queste iniziative, seguono a breve distanza in termini di affidabilità percepita dagli operatori economici, tutte quelle progettualità a favore della **creazione d'impresa, della formazione e dell'occupazione**.